

Imagine S.r.l.

Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001

Approvato dall'Amministratore Unico con determina del 31 marzo 2022

INDICE

DEFINIZIONI.....	4
PARTE GENERALE	6
CAPITOLO 1	6
IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI	6
CAPITOLO 2	12
ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ.....	12
CAPITOLO 3	22
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
CAPITOLO 4	34
LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	34
CAPITOLO 5	36
SISTEMA DISCIPLINARE.....	36
CAPITOLO 6	40
VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO	40
PARTI SPECIALI	41
PARTE SPECIALE – A –	42
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.....	42
PARTE SPECIALE – B –	70
Reati Societari (ivi comprese le fattispecie di corruzione tra privati)	70
PARTE SPECIALE – C –	91
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo	91
PARTE SPECIALE – D –	105
Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	105
PARTE SPECIALE – E –	114
Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore	114
PARTE SPECIALE – F –	137
Delitti di criminalità organizzata.....	137
PARTE SPECIALE – G –	148

Reati Ambientali	148
PARTE SPECIALE – H –	158
Reati in materia di marchi e segni distintivi e delitti contro l'industria e il commercio.....	158
PARTE SPECIALE – I –	168
Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare	168
PARTE SPECIALE – L –	179
Reati tributari	179

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di organizzazione e gestione, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

- **Attività Sensibili:** le attività di Imagine S.r.l. nel cui ambito sussiste il rischio astratto di commissione dei Reati
- **Attività Strumentali:** le attività non direttamente a rischio di Reato, ma strumentali e funzionali alla commissione degli stessi
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali attualmente in vigore e applicato da Imagine S.r.l.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Imagine S.r.l. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione
- **Datore di Lavoro:** inteso in senso prevenzionistico, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 81, quale il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
- **Destinatari:** coloro che sono indicati nel paragrafo 2.6. del presente documento
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Imagine S.r.l. o coloro che svolgono attività lavorativa per Imagine S.r.l. in forza di un contratto con la stessa (ivi compresi i dirigenti e gli stagisti)
- **D. Lgs. 231/2001 o Decreto o Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, 231 e sue successive modificazioni e integrazioni
- **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di

sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento

- **Edra o Capogruppo:** Edra S.p.A., società a capo del Gruppo di cui fa parte Imagine
- **Esponenti Aziendali:** l'amministratore, i dirigenti, i responsabili di funzione di Imagine S.r.l.
- **Fornitori:** tutti i fornitori di beni e servizi di Imagine S.r.l.
- **Imagine o la Società:** Imagine S.r.l., con sede legale in Via Carlo Noè, 45, Gallarate (VA)
- **Lavoratori:** persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di Imagine
- **Linee Guida Confindustria:** le linee guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 successivamente modificate, da ultimo, in data 21 luglio 2021
- **Modello o Modello 231:** il modello di organizzazione e gestione previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), D. Lgs. 231/2001
- **Organismo di Vigilanza od OdV:** organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), D. Lgs. 231/2001
- **Outsourcer:** soggetti (sia persone fisiche sia persone giuridiche) nei cui confronti la Società esternalizza lo svolgimento di determinate attività
- **P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
- **Partner:** le controparti contrattuali di Imagine, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui Imagine S.r.l. addivenga a una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint*

venture, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con Imagine nell'ambito delle Attività Sensibili e/o Strumentali

- **Procedure:** *policy*, linee guida, comunicazioni di servizio, ordini di servizio e documenti organizzativi in genere che disciplinano le modalità operative di gestione di processi di interesse e rilevanza generale per l'organizzazione aziendale
- **Reati o Reati Presupposto:** le fattispecie a cui si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

1.1 Il Decreto Legislativo 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto era adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D. Lgs. 231/2001 – che ha introdotto in Italia la responsabilità in sede penale, a determinate condizioni, degli enti –, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati (i Reati Presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei Reati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità “*amministrativa*” della società. Tale responsabilità, a dispetto del *nomen juris*, viene a configurarsi – come meglio spiegato *infra* – come sostanzialmente penale¹.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggior gravità è prevista, altresì, l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto 231 si configura – in determinati casi e a specifiche condizioni – anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Successivamente il legislatore è

¹ Ciò è stato spiegato perspicuamente anche dall'Suprema Corte, la quale, con sentenza Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, ha affermato: “È noto che il D.Lgs 231/2001, sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta con le forme del processo penale, si differenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sancire la morte del dogma ‘societas delinquere non potest’. E ciò perché, ad onta del *nomen juris*, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale”.

intervenuto con diversi provvedimenti normativi che hanno ampliato il catalogo dei Reati Presupposto.

Ad oggi, le categorie di Reati Presupposto risultano essere le seguenti:

- (i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- (ii) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- (iii) reati societari (art. 25-*ter*);
- (iv) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- (v) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- (vi) reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
- (vii) reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies*);
- (viii) reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (ix) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- (x) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- (xi) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1);
- (xii) delitti informatici (art. 24-*bis*);
- (xiii) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- (xiv) reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- (xv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- (xvi) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- (xvii) reati ambientali (art. 25-*undecies*);

- (xviii) reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies*);
- (xix) reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- (xx) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- (xxi) reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*);
- (xxii) reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- (xxiii) reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
- (xxiv) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

Altre fattispecie di reato potrebbero, in futuro, essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2001.

1.2 L'adozione del “modello di organizzazione e gestione” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora la società dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;

- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b)².

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In virtù dell'integrazione dell'art. 6 del Decreto 231 ad opera della Legge 179/2017, il Modello deve, inoltre, prevedere:

1. uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
2. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
3. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
4. che nel sistema disciplinare, siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

² L'articolo 6 del Decreto fa riferimento al caso in cui il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale. Laddove il reato sia invece commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, prevede l'articolo 7 del Decreto che l'ente sia responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Il Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

CAPITOLO 2

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

2.1 La Società e i rapporti infragruppo

Imagine è una società che ha per oggetto, in via principale, “[l]’organizzazione di mezzi e servizi per la gestione in proprio o per conto terzi di attività di comunicazione e formazione ed in particolare: organizzazione di attività formative nell’ambito del programma di formazione continua in sanità; organizzazione di convegni, meetings, corsi di formazione, spettacoli e manifestazioni in generale, l’organizzazione ed allestimento di fiere e mostre [...]”.

La Società beneficia, *inter alia*, dei seguenti servizi prestati da Edra in forza di apposito contratto di servizi infragruppo:

- “Finance”,
- “Risorse Umane-HR”,
- “Information Communication Technology”,
- “Produzione”,
- “Sales/Editorial”,
- “Marketing”,
- “e-Learning”,
- “General Services”.

La Società presta, invece, a Edra, sulla base di apposito contratto di servizi, “consulenza e servizi nelle aree ufficio stampa e relazioni pubbliche” e alcune attività in ambito *IT*.

2.2 Il Modello e l’Organismo di Vigilanza di IMAGINE

L’Amministratore Unico della Società ha provveduto, in data 31 marzo 2022 all’adozione del Modello.

La Società ha, inoltre, istituito un Organismo di Vigilanza (con composizione collegiale), cui ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello, nonché di segnalare le opportunità di aggiornamento dello stesso.

2.3. Il Codice Etico

La Società intende operare secondo i principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita nel rispetto delle leggi vigenti.

A tal fine, la Società opera nel rispetto del Codice Etico di Gruppo volto a definire una serie di principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte di Dipendenti, Esponenti Aziendali, Fornitori, Consulenti, Outsourcer, Partner e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo nel perseguimento dei fini aziendali.

2.4 Funzione e scopo del Modello

La Società è sensibile alle aspettative dei propri *stakeholders* ed è altresì consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei Destinatari del Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *corporate governance* della Società in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione di Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari. A tal fine viene *infra* individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei Destinatari, anche attraverso il ricorso a idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata dalla Società perché contraria alle norme di deontologia cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Dipendenti, nei Fornitori, nei Consulenti, negli *Outsourcer* e nei *Partner* che operano nell'ambito delle Attività Sensibili e, pertanto, dei Destinatari in generale, la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure/regole aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche – nei termini dianzi spiegati – per la Società.

2.5 La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea e ispirato, oltre che alle norme contenute nel D. Lgs. 231/2001, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalle Linee Guida Confindustria e alle *best practice* esistenti.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, a seguito delle quali si è poi giunti alla predisposizione del presente Modello:

1. Identificazione delle Attività Sensibili (“As-is analysis”)

Tale fase di identificazione delle Attività Sensibili è stata attuata attraverso due distinte attività:

- a) esame preliminare della documentazione aziendale rilevante, tra cui, a titolo esemplificativo: organigramma societario, statuto sociale, procedure aziendali su tematiche sensibili in relazione ai reati previsti dal Decreto, ecc.;
- b) interviste ai soggetti chiave della struttura aziendale, mirate all'approfondimento dei processi sensibili e dei presidi di controllo esistenti in riferimento agli stessi.

2. Effettuazione della “Gap Analysis”

Sulla base della situazione aziendale esistente nella Società a seguito della “as-is analysis” e alla luce delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare nell'ambito delle Attività Sensibili sia a

livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione per la Società del Modello ex D. Lgs.231/01.

I risultati dell'analisi svolta sia nella fase di "Identificazione delle Attività Sensibili" che in quella di "Effettuazione della *Gap Analysis*" sono stati riassunti in un documento all'uopo predisposto.

3. Predisposizione del Modello

Il presente Modello è strutturato come segue:

- i. una "Parte Generale", contenente i principi previsti dalla normativa, l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e la descrizione delle sue caratteristiche e dei suoi compiti, l'indicazione dei flussi informativi di carattere generale nei confronti dello stesso, il sistema di *whistleblowing*, il sistema formativo e informativo delle risorse e la diffusione del Modello, le verifiche sull'adequazione dello stesso e il sistema sanzionatorio;
- ii. più "Parti Speciali" predisposte per alcune categorie di reato contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001, ritenute astrattamente rilevanti in relazione all'attività svolta dalla Società, ossia:
 1. "Parte Speciale A", relativa ai *"Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria"*, la quale riguarda le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001;
 2. "Parte Speciale B", relativa ai *"Reati societari"*, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001 (ivi comprese le fattispecie di "corruzione tra privati");
 3. "Parte Speciale C", relativa ai *"Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo"*, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-*octies* e dell'art. 25-*quater* del D. Lgs. 231/2001;

4. “Parte Speciale D”, relativa ai “*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001;
5. “Parte Speciale E”, relativa ai “*Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d’autore*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del D. Lgs. 231/2001;
6. “Parte Speciale F”, relativa ai “*Delitti di criminalità organizzata*”, la quale è dedicata alle tipologie di reato previste dall’art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001;
7. “Parte Speciale G”, relativa ai “*Reati ambientali*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001;
8. “Parte Speciale H”, relativa ai “*Reati in materia di marchi e segni distintivi e delitti contro l’industria e il commercio*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 25-bis e 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001;
9. “Parte Speciale I”, relativa ai “*Reati contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di Paesi terzi privi di permesso di soggiorno regolare*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 25-quinquies e 25-duodecies D. Lgs. 231/2001;
10. “Parte Speciale L”, relativa ai “*Reati tributari*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

Ciascuna Parte Speciale è strutturata come segue:

1. descrizione delle fattispecie di reato;
2. descrizione delle Attività Sensibili;
3. indicazione dei princìpi generali di comportamento;
4. indicazione dei princìpi specifici di comportamento;

5. descrizione dei controlli dell'Organismo di Vigilanza;
6. indicazione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

2.6 Princìpi generali cui si ispira il Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo in essere presso la Società, ove considerati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e strumenti di controllo sulle Attività Sensibili. Il Modello si pone, pertanto, quale ulteriore componente del sistema di controllo interno adottato dalla Società.

Il presente Modello non costituisce un “*quid novi*”: l'attività di impresa svolta dalla Società, infatti, è da sempre caratterizzata da un proprio sistema (un modello), nonché da un assetto organizzativo consolidato. Per la Società si è trattato, quindi, di effettuare un'analisi delle strutture organizzative interne già attive e operanti, nonché dei presidi già in essere, per verificarne la rispondenza al dettato del Decreto ed eventualmente potenziarli.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti:

1. i princìpi di *corporate governance* generalmente seguiti dalla Società;
2. la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa della Società;
3. la normativa aziendale che la Società ha predisposto nell'ambito delle Attività Sensibili (ad esempio, la documentazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro);
4. la formazione del personale;
5. il sistema sanzionatorio di cui al CCNL.

Le regole, le procedure e i princìpi di cui agli strumenti sopra elencati – anche laddove non riportati dettagliatamente nel presente Modello – fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

I princìpi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida Confindustria e le *best practice* in materia, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle **Attività Sensibili** e delle **Attività Strumentali** della Società;
2. i requisiti indicati dal D. Lgs. 231/2001, tra cui:
 - l'attribuzione a un **organismo di vigilanza** interno alla Società del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di **risorse aziendali** di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidati allo stesso e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
3. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e della "motivazione" delle scelte stesse (la cosiddetta "*tracciabilità delle scelte*");
 - il rispetto dei principi della **separazione delle funzioni e segregazione dei ruoli** (la cosiddetta "*segregation of duties*");
 - la previsione che, nell'assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento, laddove possibile, a **criteri precostituiti** (la cosiddetta "*oggettivazione dei processi decisionali*");
 - la definizione di **poteri autorizzativi** coerenti con le responsabilità assegnate;

- la previsione di **appositi flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da parte di questo nei confronti degli Organi Sociali;**
4. il sistema dei controlli interni che monitora le aree in cui è maggiore il rischio di commissione dei Reati.

2.6.1. In particolare: il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati e, al contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “*delega*” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per “*procura*” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “*procura*” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “*delega*”.

a) Requisiti essenziali del sistema di deleghe

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un’efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro (Dipendenti e Organi Sociali) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere formalmente individuati (tramite delega formale, *job description*, ecc.); le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- b) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:
 - i poteri del delegato;

- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o funzionalmente o *ex lege* o statutariamente;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

b) Requisiti essenziali del sistema di procure

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) le procure funzionali sono conferite in conformità con il ruolo ricoperto dal soggetto procurato all'interno della Società e – laddove il contenuto delle stesse non fosse esaustivo – sono accompagnate da una lettera di istruzioni nella quale sono indicate le specifiche attività in relazione alle quali viene conferita la procura;
- b) le procure devono essere tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.;
- c) le procure che attribuiscono un potere di firma singola fissano limiti di spesa; sono, inoltre, accompagnate da apposita disposizione che fissi, oltre ai limiti di spesa, l'ambito nel quale può essere esercitato il potere di rappresentanza.

L'OdV, con il supporto delle funzioni competenti, ha il potere di verificare il rispetto del sistema di deleghe e procure attuato dalla Società e la loro coerenza con i principi e le regole generali sopra indicate.

2.7 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa;

- c) a tutti i dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, *Partner*, *Outsourcer*, Fornitori, collaboratori, procuratori, esponenti di società del Gruppo e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse della Società.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 4 della presente Parte Generale, pertanto, i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

CAPITOLO 3

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b), D. Lgs. 231/2001, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sul tema, le Linee Guida Confindustria interpretando le disposizioni del Decreto, ne suggeriscono l'individuazione in un organo interno alla struttura della società, caratterizzato da autonomia, indipendenza, efficienza operativa e continuità di azione, nonché in possesso di professionalità e onorabilità adeguate al ruolo.

I singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza sono i seguenti.

a) Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Unico).

In sede di costituzione dell'OdV, la sua indipendenza è assicurata dall'obbligo, in capo all'organo dirigente, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche eventualmente su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (ad esempio consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza nel loro complesso non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica, i seguenti soggetti:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero sia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (cosiddetta "*Legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*") o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (cosiddetta "*Legge antimafia*");
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI, del libro V, c.c. (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - 2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
 - 3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- 5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D. Lgs. 231/2001, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;
- v. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF (D. Lgs. 58/1998).

c) *Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale*

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica, economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) *Continuità d'azione*

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento.

L'OdV nel suo complesso non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

3.2 Durata in carica

L'Amministratore Unico provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: a tal riguardo, nel corso della riunione consiliare in cui si procede alla nomina, dovranno essere forniti adeguati chiarimenti in merito alla

professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* verrà allegato al relativo verbale.

L'incarico dell'OdV ha durata triennale.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte dell'Amministratore Unico.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire la carica di amministratore della Società;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;
- c) non devono intrattenere direttamente significativi rapporti d'affari con la Società, (fatto salvo il rapporto di lavoro subordinato), né intrattenere direttamente significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 3.1 che precede.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina, una dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al Consiglio e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la

morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dall'Amministratore Unico se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 3.6;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva all'Amministratore Unico, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, l'Amministratore Unico provvede a nominare nuovi componenti.

3.3 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilanza sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;

- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei Reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- proposte di aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, anche in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- comunicazione su base continuativa all'Amministratore Unico.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- predisporre un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello, differenziato a seconda del ruolo e della responsabilità dei Destinatari;
- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le realtà aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo;
- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dal D.lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali

rilevanti ai sensi del Modello e per verificare la sua effettiva attuazione da parte delle strutture organizzative aziendali;

- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ci si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello, previa comunicazione all'Amministratore Unico nel caso in cui si superi il budget stanziato.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo potrà delegare uno o più compiti specifici ai suoi singoli componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In ordine ai compiti delegati dall'Organismo a singoli membri dello stesso, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente all'Amministratore Unico della Società.

Il *reporting* costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli Amministratori, affidato - per previsione legislativa e statutaria - ai Soci.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti della relativa attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- in modo continuativo e con cadenza annuale, con una relazione scritta all'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento e potrà - a sua volta - richiedere, direttamente all'Amministratore Unico della Società, di essere convocato ogni volta che ravveda l'opportunità di un esame o di un intervento in materie inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

Gli incontri con i soggetti e organi sopra indicati devono essere verbalizzati e copie dei verbali saranno custodite dall'Organismo.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi compiti, di richiedere

chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

3.5 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie. Il sistema di *whistleblowing*

L'art. 6, II Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello.

Sono stati, pertanto, istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale della Società.

In particolare, gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Il personale, dipendente e non, deve riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

In tale contesto, come previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha introdotto nella disciplina di cui al Decreto 231 l'istituto del cosiddetto "*whistleblowing*", la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire:

- a. uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- d. che nel sistema disciplinare (meglio descritto infra), siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Si precisa, altresì, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Ai fini di cui sopra, sono stati istituiti due canali di comunicazione consistenti nell'invio all'Organismo di Vigilanza di corrispondenza riservata presso:

- la seguente casella di posta elettronica: **mmancino@orrick.com**;

- un indirizzo di posta: **Organismo di Vigilanza di Imagine S.r.l. c/o Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP, Corso Giacomo Matteotti 10, 20121 Milano (MI).**

Tali canali di segnalazione sono usufruibili da parte di chiunque voglia procedere a una segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, anche in forma anonima, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per l'accertamento del fatto segnalato.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'Organismo valuterà l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, richieste o iniziative di Autorità Amministrative Indipendenti, dell'Amministrazione Finanziaria, di Amministrazioni locali o della Pubblica Amministrazione, riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello;

- verificarsi di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi a gravissime) occorsi a dipendenti, collaboratori o a chiunque svolga attività lavorativa, anche occasionale, nei luoghi di lavoro della Società.

Nell'esercizio dei propri compiti di monitoraggio e di verifica, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Società, nonché prendere visione di documenti e consultare dati relativi alla stessa.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere la massima riservatezza sui documenti e informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla Privacy.

3.6 Rapporti tra gli organismi di vigilanza delle società del Gruppo

L'OdV si può relazionare e confrontare con gli organismi di vigilanza delle altre società del Gruppo onde favorire le più opportune sinergie tra gli stessi. L'organismo di vigilanza di Edra svolge, in particolare, un ruolo di impulso e sensibilizzazione, anche promuovendo la diffusione e la conoscenza della metodologia e degli strumenti di attuazione dei presidi di controllo nell'ambito del Gruppo.

Eventuali interventi correttivi sul Modello, conseguenti all'attività di coordinamento in oggetto, restano ovviamente di esclusiva competenza della Società, anche su stimolo del proprio Organismo di Vigilanza.

Ferma restando l'autonomia e indipendenza dei singoli organismi di vigilanza è prevista l'ipotesi di:

- organizzare riunioni periodiche – in un'ottica di pariteticità – tra l'OdV e gli organismi di vigilanza della Capogruppo (ed eventualmente delle altre società del Gruppo), allo scopo di mettere a fattor comune gli eventuali spunti di miglioramento che possono emergere dalle esperienze applicative dei singoli modelli organizzativi;
- prevedere flussi informativi specifici tra l'organismo di vigilanza della Controllante e quello della Società.

3.7 Informativa periodica: documento riepilogativo dei flussi

Oltre alle notizie di cui ai paragrafi precedenti – che riguardano fatti o eventi di carattere eccezionale – dovranno, altresì, essere comunicate all’Organismo di Vigilanza, su base periodica, le informazioni rilevanti al fine di agevolare l’opportuna attività di controllo, secondo quanto previsto nel documento riepilogativo dei flussi informativi dell’OdV.

3.8 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione raccolta e ogni report ricevuto o preparato dall’Organismo di Vigilanza sono conservati per 10 anni, in formato cartaceo o elettronico, in un apposito archivio tenuto dall’OdV o da funzione da questo delegata.

CAPITOLO 4

LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Formazione e informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è precipuo obiettivo della Società quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta in esso contenute sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

- La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e collaboratori presenti in azienda al momento della sua adozione, così come lo sono eventuali successivi aggiornamenti significativi.

I nuovi assunti, invece, sono informati dell'adozione da parte della Società del Modello al momento dell'avvio dell'attività lavorativa presso la Società.

La Società, in particolare, deve garantire che ciascun nuovo assunto:

- riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello 231 della Società;
- sottoscriva una dichiarazione di ricezione e di impegno al rispetto dello stesso.

- La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei rispettivi destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno gli stessi funzioni di rappresentanza della Società.

Con riferimento ai nuovi assunti, la Società garantisce che questi ricevano, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base anche in merito alla normativa di cui al Decreto 231.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte degli Esponenti Aziendali costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente

Modello e, pertanto, potrà essere oggetto di sanzione ai sensi di quanto indicato nel seguente Capitolo 5.

4.2 Informazione ai Fornitori, Consulenti, *Outsourcer*, *Partner*

I Fornitori, i Consulenti, gli *Outsourcer*, i *Partner* verranno adeguatamente informati, anche tramite apposite clausole negli accordi che regolano i loro rapporti con la Società, delle previsioni di cui al Modello.

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (che devono essere commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del suddetto sistema sanzionatorio presuppone la mera violazione delle disposizioni del Modello; esso, pertanto, troverà applicazione indipendentemente dall'instaurazione, dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche uno dei Reati.

In virtù di quanto previsto dalla L. 179/2017, relativa al *whistleblowing* e con riferimento a qualunque Destinatario del Modello, si precisa che, tra le condotte passibili di sanzione, devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

5.2 Sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, le stesse sono irrogate e attuate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dalle normative speciali eventualmente applicabili.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Lavoratori (compresi i lavoratori che rivestono la qualifica di dirigenti) – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili – sono i seguenti:

- 1) rimprovero verbale;
- 2) rimprovero scritto;

- 3) multa non superiore a tre ore di retribuzione;
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di cinque giorni;
- 5) licenziamento (nei casi previsti dalla legge nonché in quelli previsti dal CCNL e da eventuali accordi sindacali aziendali tempo per tempo vigenti).

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, scaturenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili/Strumentali, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili/Strumentali, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- c) violazione delle misure a tutela del segnalante, ovvero effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto 231 – a seguito della condotta censurata.

Si sottolinea, come il mancato puntuale rispetto delle regole contenute nel Modello costituirà elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso di carriera o retributivo (con particolare riguardo, ad esempio, all'eventuale componente variabile/premiale della retribuzione).

Inoltre, ove i destinatari della sanzione siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione del provvedimento potrà prevedere anche la revoca della procura stessa.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV pur rimanendo l'Amministratore Unico – e le persone da questo designate ovvero delegate – responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari su eventuale segnalazione dell'OdV.

Fatto salvo quanto sopra, restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

5.3 Misure nei confronti dell'Amministratore

In caso di violazione del Modello, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, o nell'ipotesi di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate da parte dell'Amministratore Unico, l'OdV informa l'Assemblea al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la Società di rivalersi sull'autore della condotta censurata per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Modello.

5.4 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori, degli Outsourcer, dei Partner

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti, ai Fornitori, agli *Outsourcer* e ai *Partner* o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal Decreto 231.

5.5 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante e in particolare degli obblighi di riservatezza relativi alla segnalazione, da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'OdV, informeranno immediatamente l'Amministratore Unico dell'accaduto.

L'Amministratore Unico prenderà, dunque, gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organismo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

CAPITOLO 6

VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Oltre all'attività di monitoraggio che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che contempla verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso), questo può effettuare la propria vigilanza anche tramite specifiche verifiche – anche a sorpresa – sulla reale idoneità del Modello alla prevenzione dei Reati, avvalendosi eventualmente di soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si può concretizzare – ad esempio – nella verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi o negoziati dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al Modello.

Inoltre, l'OdV è tenuto a verificare, avvalendosi degli strumenti più opportuni, la consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla tematica della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, anche del supporto delle funzioni che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE – A –

**Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria**

CAPITOLO A.1

Criteri per la definizione di pubblica amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

I reati di cui alla presente Parte Speciale trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (incluso in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di “Pubblica Amministrazione”, “Pubblici Ufficiali” e “Incaricati di Pubblico Servizio”.

A.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, Magistratura ordinaria e amministrativa);
- Regioni e Comuni;
- società municipalizzate;
- stazioni appaltanti;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, AGCM);
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL e ATS;
- enti e Monopoli di Stato;
- soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti e Ferrovie dello Stato);

- fondazioni di previdenza ed assistenza;
- SIAE;
- Autorità doganali;
- Ispettorato del lavoro;
- AGENAS;
- COGEAPS.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

A.1.2 Pubblici Ufficiali

L’art. 357 c.p. definisce **pubblici ufficiali** *“coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*, precisando che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Il codice penale prevede tre tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall’art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l’attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l’attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l’applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 c.p., è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad esempio, sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari delle Autorità di Vigilanza, ecc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad esempio, notai).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Si segnala, altresì, come la Corte di cassazione abbia spiegato che, ai fini della determinazione della qualifica di “pubblico ufficiale” sia sempre necessario valutare le “specifiche mansioni svolte” dal soggetto³.

A.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'art. 358 c.p., a norma del quale, “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i*

³ Laddove queste siano “funzioni prettamente pubblicistiche”, tale qualifica può dirsi integrata (Cass. pen., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 31676, fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto qualificabile come pubblico ufficiale il *project manager* di una società partecipata da un ente pubblico).

quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo e uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle Autorità di Vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'Autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

CAPITOLO A.2

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001) e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Si fornisce di seguito una descrizione delle fattispecie che assumono astrattamente rilevanza per la Società.

A.2.1 Reati di tipo corruttivo

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ARTT. 318, 320 E 321 C.P.)

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ARTT. 319, 319-BIS, 320 E 321 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per esercitare le proprie funzioni o i propri poteri riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuti o ne accetta la promessa.

Il legislatore, con la L. 6 novembre 2012, n. 190, ha eliminato ogni riferimento a un atto di ufficio già compiuto o da compiere.

La norma punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, precedentemente riconducibili alla fattispecie di corruzione impropria, sia la cosiddetta corruzione per asservimento, ossia la messa a libro paga del pubblico agente, svincolata dal riferimento a uno specifico atto. In quest'ultima ipotesi il pubblico amministratore non si limita a fare mercimonio di un singolo atto d'ufficio, ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista del conseguimento di una serie indeterminata di risultati vantaggiosi (si pensi ad esempio al caso in cui, un funzionario di un ente locale, a fronte della promessa di un Esponente Aziendale, circa l'assunzione o l'attribuzione di una

consulenza fittizia a un suo familiare, si impegni a garantire per un periodo prolungato l'ottenimento di una serie di autorizzazioni).

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuta o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni di cui all'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dal delitto di concussione in quanto, nelle prime, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (penale, civile o amministrativo), si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'Autorità Giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente Aziendale della Società faccia indebite "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere la presentazione della richiesta di archiviazione di un procedimento penale in carico allo stesso).

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico di una società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

La presente fattispecie di reato è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha scorporato l'induzione alla corruzione dalla concussione.

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Sono previste pene sia per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a dare o promettere utilità sia per il privato cittadino che asseconda tale richiesta.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il legislatore ha esteso la punibilità anche al privato che subisce l'attività induttiva, a cui è riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico funzionario.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere le proprie funzioni o esercitare i propri poteri ovvero a omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE

COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato di previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-*quinquies*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio, negli altri casi.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-*ter*, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-*bis* c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p. ovvero per remunerare lo stesso, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

È prevista una pena più mite nel caso i fatti siano di particolare tenuità.

A.2.2 Le ipotesi di truffa

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri (intendendosi inclusa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo, o comunque diversamente, la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

Si pensi, ancora, alla falsa prospettazione dolosa di determinati vantaggi a seguito della sottoscrizione di uno strumento finanziario che già *ex ante* non possiede tali caratteristiche vantaggiose.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)⁴

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

⁴ Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Il reato è configurabile a carico di chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. (inadempimento di contratti di pubbliche forniture)⁵.

A.2.3 Le ipotesi di malversazione, di indebita percezione di erogazioni, di peculato

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del

⁵ Il reato di cui all'art. 355 c.p. è commesso da chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. La norma prevede, inoltre, circostanze aggravanti collegate all'oggetto della fornitura.

reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

Con riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., profili di rischio in capo alla Società si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui gli Esponenti Aziendali, e/o i Consulenti della stessa agiscano quali corruttori o pongano in essere le condotte di cui sopra dal lato “attivo” nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per quanto riguarda invece i “reati propri” (ad esempio, la cosiddetta corruzione passiva), la Società non potrebbe commettere tali reati in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe, tuttavia, concorrere in un reato proprio, ad esempio, di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico

servizio, nel caso in cui fornisca un qualsiasi di sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato.

* * *

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*decies*, determinando la rilevanza, ai fini della disciplina di cui al Decreto, del reato di *“induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* previsto e punito dall'art. 377-bis c.p.

Ai sensi di tale ultimo articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

CAPITOLO A.3

A.3.1 Attività Sensibili nei rapporti con la P.A. e in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (compresa la gestione delle ispezioni).
- 2) Gestione dei servizi ECM.
- 3) Gestione del contenzioso.
- 4) Gestione delle richieste e dell'eventuale impiego di erogazioni da parte di enti pubblici.

A.3.2 Attività Strumentali

Alcune attività che non comportano rapporti diretti con la P.A. possono nondimeno essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo.

Ciò può accadere:

- 1) quando l'attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione di Pubblici Ufficiali.

Si pensi ad esempio al caso in cui la Società acquisti beni o servizi da Fornitori o affidi incarichi a Consulenti, pagando somme superiori al valore effettivo del bene o della prestazione, con l'accordo che il Fornitore/Collaboratore restituirà parte del prezzo pagato attraverso modalità non regolari;

- 2) quando l'attività costituisce il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, ai funzionari pubblici, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti.

Si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare del pubblico funzionario presso la Società, in vista del compimento di atti in favore di questa ovvero alle ipotesi in cui siano riconosciute ad un eventuale congiunto di un pubblico funzionario, dipendente della Società, privilegi o vantaggi professionali

indebiti o non dovuti e collegati all'interessamento del pubblico funzionario medesimo in una pratica relativa alla Società.

Si indicano di seguito alcune tipologie di attività che possono comportare rischi nel senso sopra indicato:

- a. *Selezione, assunzione e gestione del personale.*
- b. *Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e iniziative sociali.*
- c. *Gestione dei rimborsi spese.*
- d. *Selezione di Fornitori, Consulenti, Partner, Outsourcer e gestione dei relativi rapporti.*

CAPITOLO A.4

A.4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separazione possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) attenzione ad evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su *target* di *performance* sostanzialmente irraggiungibili.

A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili e delle Attività Strumentali) e, al contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Per quanto attiene alle nozioni di “delega” e “procura” e ai requisiti essenziali del sistema di deleghe e di procure, si rimanda a quanto già esposto *supra*, al cap. 2.6.1. (“*In particolare: il sistema di deleghe e procure*”).

A.4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

È, innanzitutto, fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle regole aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare indebite elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) accordare indebiti vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;
- c) in qualsivoglia contesto, fornire informazioni che non siano veritiere alla Pubblica Amministrazione ovvero indurre terzi a comportarsi in tal senso;
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori, degli *Outsourcer* e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) nell'ambito dell'eventuale partecipazione o contribuzione ad attività di *lobbying*, avvalersi di intermediari privi di requisiti reputazionali o che facciano ricorso a strumenti illeciti per l'ottenimento degli obiettivi della categoria rappresentata.

CAPITOLO A.5

Principi procedurali specifici

A.5.1 Principi procedurali specifici generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, quelli qui di seguito descritti.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività della Società sia in territorio italiano sia all'estero.

A.5.2. Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili

In relazione alle Attività Sensibili individuate nel precedente Capitolo A.3, la Società garantisce il rispetto dei seguenti principi specifici:

1) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (compresa la gestione delle ispezioni)

- a. Ai Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa Società (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo mandato, contratto di consulenza o di *partnership* per gli altri soggetti indicati). Ove necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri previsti nel Capitolo 2.6.1. della Parte Generale del presente Modello.
- b. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
- c. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative e altresì alle eventuali interlocuzioni *de visu* con la P.A. devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati;
- d. di tutto il procedimento relativo all'ispezione, o delle eventuali interlocuzioni *de visu* con la P.A., devono essere conservati gli appositi verbali.
- e. Nel caso il verbale conclusivo dell'ispezione evidenziasse criticità, l'Organismo

di Vigilanza deve esserne informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

- f. tutta la corrispondenza intercorsa con la P.A. deve essere debitamente archiviata;
- g. i soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società devono ricevere adeguata formazione circa i principi comportamentali che gli stessi sono tenuti a rispettare nell'ambito di tali rapporti.

2) Gestione dei servizi ECM

- a. La Società garantisce:
 - i. l'individuazione delle figure competenti alla presentazione della documentazione per l'ottenimento dell'accreditamento come provider ECM ovvero per il rinnovo dello stesso;
 - ii. controlli atti a evitare il rischio di produzione all'ente accreditante di documenti incompleti o inesatti che attestino informazioni non veritiere;
 - iii. la regolamentazione all'interno di appositi contratti delle attività legate ai servizi ECM e svolte da altri soggetti;
 - iv. la tempestiva trasmissione all'ente accreditante e al COGEAPS dei crediti assegnati ai partecipanti ai corsi formativi ECM.

3) Gestione del contenzioso

- a. In occasione di contenziosi in cui è interessata la Società è fatto divieto di: (i) esibire documenti/dati falsi o alterati, rilasciare dichiarazioni false, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni dell'organo inquirente o giudicante; (ii) promettere denaro o altra utilità a una persona chiamata a rendere testimonianza inducendola a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
- b. I rapporti tra la Società e i Consulenti per la gestione dei contenziosi devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato *infra*, in relazione all'attività sensibile di “*Selezione di fornitori, consulenti, partner e gestione dei relativi rapporti*”.
- c. Ai Consulenti che assistono la Società nell'ambito di un contenzioso viene

richiesta sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di professionalità e reputazionali, con l'obbligo per gli stessi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di questi (controllando, altresì, ad esempio, che non siano mai stati soggetti a sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza).

- d. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato tramite nota scritta sullo stato dei procedimenti che interessano la Società e viene periodicamente aggiornato in occasione di eventi di rilievo, quali udienze alle quali partecipino esponenti della Società.

4) Gestione delle richieste e dell'eventuale impiego di erogazioni da parte di enti pubblici

- a. La Società effettua controlli adeguati di completezza e correttezza della documentazione da presentare (e.g. documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta la richiesta).
- b. La Società verifica la coerenza tra la richiesta dell'erogazione pubblica e la gestione delle risorse erogate da parte degli enti pubblici.
- c. La Società monitora costantemente le attività per le quali sono stati ottenuti contributi pubblici e sull'eventuale relativo reporting alla P.A., con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.
- d. La Società effettua controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati dalla stessa nella documentazione di richiesta.

A.5.3. Principi procedurali specifici relativi alle Attività Strumentali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione

Al fine di presidiare le Attività Sensibili e limitare il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione la Società rispetta nell'ambito delle Attività Strumentali i seguenti principi specifici:

A. Selezione, assunzione e gestione del personale

- a. Il processo di selezione e assunzione del personale deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
 - i. individuazione dei soggetti competenti a gestire le assunzioni;
 - ii. strutturazione del processo di selezione e assunzione lungo più fasi, con coinvolgimento di più funzioni/soggetti;
 - iii. applicazione di criteri oggettivi – basati sulla parità di trattamento e sulla valorizzazione del merito e della professionalità – nella scelta del candidato più idoneo all'assunzione e nell'individuazione del relativo inquadramento e trattamento;
 - iv. verifica dell'assenza di elementi ostativi all'instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare. In particolare, viene considerato quale elemento ostativo il fatto che negli ultimi tre anni il candidato (ovvero un suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado) (i) abbia svolto incarichi presso P.A. e, in caso affermativo, (ii) nel quadro di tali rapporti il candidato (ovvero un suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado) sia stato in posizione di esercitare poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Società⁶;

⁶ In relazione alla nozione di “poteri autoritativi o negoziali”, viene comunemente utilizzata la nozione elaborata dall'ANAC (nel parere AG/08/2015/AC del 18 febbraio 2015 e nella delibera n. 88 del 8 febbraio 2017), secondo cui l'espressione adottata dal legislatore ricomprende al proprio interno le due seguenti aree:

- l'adozione, quale estrinsecazione del potere autoritativo e unilaterale dell'amministrazione di appartenenza, di “provvedimenti amministrativi atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari”: l'ANAC annovera, a tale proposito, “oltre ai contratti di forniture, servizi e lavori, con relativi atti prodromici, anche gli ‘atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere’”;

- v. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente.
- b. Eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi (ivi compresa l'eventuale previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi) devono essere assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla parità di trattamento e sulla valorizzazione del merito e della professionalità.
- c. Al neoassunto viene consegnata copia del Modello e del Codice Etico e viene chiesto di firmare una dichiarazione di presa visione e impegno al rispetto di tali documenti.

B. Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e iniziative sociali

- a. È fatto divieto di offrire omaggi, prestazioni gratuite o altre liberalità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possa apparire, comunque, connesse con l'attività della Società o mirante a influenzare l'indipendenza di giudizio del ricevente o a indurre quest'ultimo ad assicurare un qualsiasi vantaggio indebito alla Società. Eventuali deroghe a tale divieto dovranno essere approvate dall'Amministratore Unico e comunicate all'OdV;
- b. Salvo il rispetto del principio di cui sopra, tali doni, prestazioni gratuite o liberalità non possono in ogni caso superare il valore di Euro 150,00. Anche in relazione a soggetti provenienti da Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, gli eventuali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita.
- c. Sull'ammissibilità di eventuali eccezioni ai presidi posti in materia di omaggi o regalie è previsto il coinvolgimento del vertice aziendale e dell'Organismo di Vigilanza.
- d. È previsto un *iter* di valutazione della richiesta (o iniziativa autonoma) di *corporate giving*/sponsorizzazione, volto ad accertare l'eventuale coinvolgimento di funzionari pubblici e l'affidabilità dell'ente richiedente (o, comunque, destinatario);

- l'adozione di provvedimenti "affidenti specificamente alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la PA", nel quadro di rapporti di carattere privatistico e mediante atti a contenuto negoziale.

- e. È fatto divieto di procedere, anche in forma parziale, a una liberalità o sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'*iter* autorizzativo.
- f. Nell'ambito del processo di approvazione delle liberalità, vi è l'obbligo di sottoscrivere un accordo di sovvenzione con l'ente ricevente, il quale dovrà indicare analiticamente lo scopo della sovvenzione e dovrà essere debitamente sottoscritto da un rappresentante legale dell'istituzione ricevente.
- g. Viene effettuato, laddove possibile, un controllo periodico o *ex post* sul concreto utilizzo dei fondi erogati in forma monetaria superiori ad un certo ammontare (eventualmente richiedendo al soggetto ricevente di redigere apposito rendiconto).
- h. La Società in occasione di ciascuna operazione di donazione o sponsorizzazione garantisce:
 - i. l'adozione di sistemi di identificazione dei soggetti nei confronti dei quali si intendono elargire donazioni ovvero gli eventi che si intendono sponsorizzare;
 - ii. la tracciabilità delle donazioni, omaggi e liberalità riconosciuti dalla Società a terzi e viceversa.

C. Gestione dei rimborsi spese

- a. La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali e dipendenti per l'esercizio delle attività sociali.
- b. L'utilizzo di carte di credito aziendali o carte prepagate è consentito solo a soggetti specificamente individuati dal vertice aziendale.
- c. Tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute dal personale e dai consulenti della Società devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa.
- d. Le spese che superino una certa soglia di rilevanza possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate.
- e. Il rimborso delle spese sostenute avviene con modalità tracciabili.

D. Selezione di Fornitori, Consulenti, Partner, Outsourcer e gestione dei relativi rapporti

- a. I rapporti tra la Società, i Fornitori, i Consulenti, gli *Outsourcer* e i *Partner* devono

essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;

- b. tali controparti devono essere scelte con metodi trasparenti – nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità – e secondo modalità standardizzate, che prevedano lo svolgimento di procedure competitive ovvero il ricorso a soggetti già previamente individuati e inseriti in apposita *vendor list* (documento contenente l’elenco dei soggetti terzi legati alla Società da rapporto di lunga data e di comprovata affidabilità).
- c. La Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza degli eventualmente necessari requisiti autorizzativi (oppure, ad esempio, di professionalità) per l’esercizio dell’attività demandata ai Fornitori, Consulenti, *Outsourcer* e *Partner* richiedendo a questi ultimi di comunicare senza ritardo alla Società l’eventuale venir meno di uno di detti requisiti.
- d. I contratti con Fornitori, Consulenti, *Outsourcer* e i *Partner* devono contenere (anche in caso di rinnovo) clausole *standard* (cosiddette “**Clausole 231**”) con cui:
 - i. questi ultimi dichiarino di:
 - prendere atto che la Società ha adottato un Modello;
 - impegnarsi a rispettare, per quanto di propria competenza, il Modello 231 e di non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso;
 - impegnarsi a comunicare immediatamente per iscritto alla Società ogni violazione del Modello 231 della quale siano venuti, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, a conoscenza.
 - ii. la Società, al fine di verificare il rispetto del Modello 231 si riserva facoltà di effettuare sopralluoghi e/o ispezioni anche presso la controparte contrattuale, nonché di richiedere informazioni e svolgere indagini e attività di audit.
- e. Prima dell’effettuazione del pagamento sia verificata l’effettiva corrispondenza tra quanto previsto in fattura e quanto dovuto e l’effettiva esecuzione della prestazione secondo quanto contrattualmente pattuito.

a.

CAPITOLO A.6

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle Procedure aziendali attinenti alla prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle Procedure attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere a propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO A.7

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dall'OdV.

PARTE SPECIALE – B –

Reati Societari (ivi comprese le fattispecie di corruzione tra privati)

CAPITOLO B.1

Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari e alle fattispecie di corruzione tra privati richiamati all'interno dell'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

Si fornisce di seguito una descrizione delle fattispecie che assumono astrattamente rilevanza per la Società.

B.1.1 Le ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, consapevolmente, *"al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, [vengano esposti] nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero [vengano omesse] informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione"*.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 2621-bis c.c., la pena può essere ridotta se i fatti di cui alla disposizione citata siano di lieve entità o se riguardino società che non superino i limiti indicati dall'art. 1, comma 2, del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
- ai sensi dell'art. 2621-ter c.c., la condotta non è punibile se il fatto è di particolare tenuità.

B.1.2 La tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di

eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
- il reato è punibile a querela di parte;
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

B.1.4 La tutela penale contro le frodi

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero

nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui vengano diffusi dalla Società studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

CAPITOLO B.2

B.2.1 Le fattispecie di corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis, del D. Lgs. 231/2001)

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha introdotto nel nostro ordinamento, attraverso la modifica dell’art. 2635 c.c. – fattispecie che originariamente puniva l’“infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” – il reato di “**corruzione tra privati**”.

L’Articolo in parola – inserito nel novero dei reati presupposto all’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 – è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, a seguito delle quali, oggi recita come segue:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. *Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte*".

Il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha introdotto nell'ordinamento una nuova fattispecie di reato, denominata **"istigazione alla corruzione tra privati"** prevista e punita dall'art. 2635-bis c.c. L'Articolo in parola – anch'esso inserito nel novero dei reati presupposto – è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, a seguito delle quali, oggi recita come segue:

"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 rileva la fattispecie di corruzione tra privati cosiddetta "attiva", in virtù del richiamo che l'art. 25-ter, lett. s-bis, del Decreto 231 fa al terzo comma dell'art. 2635 (*"Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà [...]"*) e al primo comma dell'art. 2635-bis c.c. (*"Chiunque offre o promette [...]"*).

CAPITOLO B.3

B.3.1 Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Tenuta della contabilità e formazione del bilancio.
- 2) Gestione delle attività societarie (sia in tema di operazioni straordinarie sia in tema di gestione ordinaria delle attività).

B.3.2 Attività Sensibili e Strumentali nell'ambito delle fattispecie di corruzione tra privati

Le principali Attività Sensibili nell'ambito delle fattispecie di corruzione tra privati che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi.
- 2) Gestione dei rapporti con istituti di credito e compagnie assicurative.
- 3) Gestione dei rapporti con i media.

Costituiscono, invece, Attività Strumentali alla realizzazione delle fattispecie di corruzione tra privati le seguenti:

- a. *Selezione, assunzione e gestione del personale.*
- b. *Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e iniziative sociali.*
- c. *Gestione dei rimborsi spese.*
- d. *Selezione di Fornitori, Consulenti, Partner, Outsourcer e gestione dei relativi rapporti.*

a.

CAPITOLO B.4

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi Sociali della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001) e che sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo). Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali potenzialmente rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

A livello generale, nell'ambito dei Reati Societari:

- a) tutte le comunicazioni sociali devono essere redatte in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- b) la rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili oltre che nei documenti a questi ultimi connessi;
- c) tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.

Con riferimento alle fattispecie di corruzione tra privati, in via generale è vietato a tutti i Destinatari del presente Modello porre in essere condotte che possano, direttamente o indirettamente, configurare tali reati. In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

- a) promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di soggetti corruttibili (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori o

soggetti che esercitano altre funzioni direttive) dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;

- b) cedere una parte del pagamento di un contratto a partiti politici, associazioni *no profit*, organizzazioni sindacali nonché a familiari, amici, società, direttamente o indirettamente, correlate a soggetti corruttibili, senza preventiva autorizzazione delle funzioni competenti;
- c) servirsi di intermediari, quali Fornitori, Consulenti, *Partner* o altri terzi al fine di convogliare i pagamenti da destinare a soggetti corruttibili, a loro amici o familiari nonché a società, partiti politici, associazioni *no profit*, dipendenti o *partner* commerciali degli stessi.

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con qualsiasi controparte contrattuale sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

- a) assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria;
- b) adotta politiche di remunerazione per il *management* in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i Destinatari a esporsi a tenere comportamenti illeciti;
- c) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta presidi (anche a livello informatico) idonei ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;
- d) assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto delle procedure/regole aziendali che prevedono criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati;

- e) vieta il conferimento di incarichi consulenziali a soggetti terzi che abbiano come scopo quello di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva nonché la corresponsione di remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi dai medesimi.

CAPITOLO B.5

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili individuate in relazione ai Reati Societari

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, la Società cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Tenuta della contabilità e formazione del bilancio

- a. È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure/regole aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; è fatto, in particolare, divieto di:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.
- b. È garantita la partecipazione di più soggetti (interni ed esterni) nella formazione del bilancio, allo scopo di garantire un livello di controllo quantomeno doppio in merito alle singole fasi dei relativi processi.
- c. Sono previsti flussi di *reporting* periodici verso il vertice della Società e della Capogruppo (anche in considerazione della predisposizione del bilancio consolidato).
- d. È garantita, anche tramite sistema ERP, la tracciabilità delle principali fasi dei

processi inerenti alle attività in oggetto, onde permettere l'individuazione di eventuali errori/scostamenti.

- e. È fatto obbligo di prevedere un flusso informativo specifico nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito alle fasi salienti del processo di approvazione del bilancio.

2) Gestione delle attività societarie (sia in tema di operazioni straordinarie sia in tema di gestione ordinaria delle attività)

- a. È fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Nell'ambito dell'attività in oggetto, è fatto, in particolare, divieto di:

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

- b. Nella gestione delle operazioni sul capitale è garantita:

- l'identificazione di tutti gli adempimenti e delle scadenze previste dalle disposizioni normative;
- il monitoraggio di tutte le attività svolte dai vari soggetti coinvolti.

CAPITOLO B.6

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, la Società cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi

- a. La Società adotta specifici presìdi volti a stabilire:
 - i. i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso e la conclusione di accordi transattivi;
 - ii. l'effettuazione di controlli preventivi e periodici sulla professionalità dei Consulenti;
 - iii. la trasparenza e la tracciabilità degli iter negoziali volti alla conclusione di accordi transattivi;
 - iv. che l'affidamento degli incarichi ai legali esterni sia tracciato;
 - v. che sia monitorata con continuità l'attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di pre-contenzioso) osservando l'obbligo di condivisione della tematica e delle relative azioni con le diverse funzioni coinvolte, stabilendo i ruoli e le responsabilità di ciascuno nella risoluzione della controversia e della sua gestione.
- b. L'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto (ancorché a solo titolo informativo) lungo tutto le fasi salienti delle vertenze di rilievo.

2) Gestione dei rapporti con istituti di credito e con compagnie assicurative

- a. La Società adotta specifici presìdi volti a:
 - i. definire i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte nei rapporti con finanziatori privati (banche o istituti finanziari) e con compagnie assicurative;
 - ii. assicurare la tracciabilità dei contatti intrapresi con tali controparti, al fine di prevenire eventuali condotte irregolari.

- iii. effettuare controlli sui flussi finanziari aziendali finalizzati a verificare il corretto svolgimento dei processi di erogazione del credito.
- b. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato con riferimento a eventuali atti di liberalità o correntezza effettuati da compagnie assicurative nei confronti della Società, nonché in merito a eventuali anomalie nei rapporti con gli istituti di credito o le compagnie assicurative (ad esempio, l'insorgenza di una controversia dovesse sorgere nell'ambito dei rapporti con gli stessi).

3) Gestione dei rapporti con i media

- a. La Società adotta specifici presìdi volti a garantire che:
 - i. i contatti con i media siano gestiti esclusivamente da soggetti che abbiano il potere di rappresentare la Società in tale contesto o soggetti da loro delegati;
 - ii. ai media siano presentati solo dati veritieri e corretti sulla Società;
 - iii. i rapporti con i media siano limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario, sulla base delle previsioni contrattuali pattuite.

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Strumentali individuate in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati

A. Selezione, assunzione e gestione del personale

- a. Il processo di selezione e assunzione del personale deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
 - i. individuazione dei soggetti competenti a gestire le assunzioni;
 - ii. strutturazione del processo di selezione e assunzione lungo più fasi, con coinvolgimento di più funzioni/soggetti;
 - iii. applicazione di criteri oggettivi – basati sulla parità di trattamento e sulla valorizzazione del merito e della professionalità – nella scelta del candidato più idoneo all’assunzione e nell’individuazione del relativo inquadramento e trattamento;
 - iv. verifica dell’assenza di elementi ostativi all’instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all’incarico o alle mansioni da assegnare;
 - v. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente.
- b. Eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi (ivi compresa l’eventuale previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi) devono essere assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla parità di trattamento e sulla valorizzazione del merito e della professionalità.
- c. Al neoassunto viene consegnata copia del Modello e del Codice Etico e viene chiesto di firmare una dichiarazione di presa visione e impegno al rispetto di tali documenti.

B. Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e iniziative sociali

- a. La Società adotta specifici presidi volti a disciplinare le finalità, le modalità e i limiti per l’offerta di omaggi e liberalità a soggetti terzi. Ciò al fine di assicurare che le medesime non influenzino impropriamente o possano essere recepite come impropriamente influenti l’indipendenza di giudizio del beneficiario.

- b. Tali doni, prestazioni gratuite o liberalità non possono, in generale, superare il valore di Euro 150,00. Anche in relazione a soggetti provenienti da Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, gli eventuali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita.
- c. Sull'ammissibilità di eventuali eccezioni ai presidi posti in materia di omaggi o regalie è previsto il coinvolgimento del vertice aziendale e dell'Organismo di Vigilanza.
- d. È fatto divieto di procedere, anche in forma parziale, a una liberalità o sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'*iter* autorizzativo.
- e. Nell'ambito del processo di approvazione delle liberalità, vi è l'obbligo di sottoscrivere un accordo di sovvenzione con l'ente ricevente, il quale dovrà indicare analiticamente lo scopo della sovvenzione e dovrà essere debitamente sottoscritto da un rappresentante legale dell'istituzione ricevente;
- f. Viene effettuato, laddove possibile, un controllo periodico o *ex post* sul concreto utilizzo dei fondi erogati in forma monetaria superiori ad un certo ammontare (eventualmente richiedendo al soggetto ricevente di redigere apposito rendiconto).
- g. La Società in occasione di ciascuna operazione di donazione o sponsorizzazione garantisce:
 - i. l'adozione di sistemi di identificazione dei soggetti nei confronti dei quali si intendono elargire donazioni ovvero gli eventi che si intendono sponsorizzare;
 - ii. la tracciabilità delle donazioni, omaggi e liberalità riconosciuti dalla Società a terzi e viceversa.

C. Gestione dei rimborsi spese

- a. La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali e dipendenti per l'esercizio delle attività sociali.
- b. L'utilizzo di carte di credito aziendali o carte prepagate è consentito solo a soggetti specificamente individuati dal vertice aziendale.
- c. Tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute dal personale e dai consulenti della Società devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da

stretta attinenza all'attività lavorativa.

- d. Le spese che superino una certa soglia di rilevanza possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate.
- e. Il rimborso delle spese sostenute avviene con modalità tracciabili.

D. Selezione di Fornitori, Consulenti, Partner, Outsourcer e gestione dei relativi rapporti

- a. I rapporti tra la Società, i Fornitori, i Consulenti, gli *Outsourcer* e i *Partner* devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- b. tali controparti devono essere scelte con metodi trasparenti – nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità – e secondo modalità standardizzate, che prevedano lo svolgimento di procedure competitive ovvero il ricorso a soggetti già previamente individuati e inseriti in apposita *vendor list* (documento contenente l'elenco dei soggetti terzi legati alla Società da rapporto di lunga data e di comprovata affidabilità).
- c. La Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza degli eventualmente necessari requisiti autorizzativi (oppure, ad esempio, di professionalità) per l'esercizio dell'attività demandata ai Fornitori, Consulenti, *Outsourcer* e *Partner* richiedendo a questi ultimi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti.
- d. I contratti con Fornitori, Consulenti, *Outsourcer* e i *Partner* devono contenere (anche in caso di rinnovo) clausole *standard* (cosiddette “**Clausole 231**”) con cui:
 - i. questi ultimi dichiarino di:
 - prendere atto che la Società ha adottato un Modello;
 - impegnarsi a rispettare, per quanto di propria competenza, il Modello 231 e di non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso;
 - impegnarsi a comunicare immediatamente per iscritto alla Società ogni violazione del Modello 231 della quale siano venuti, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, a conoscenza.

- ii. la Società, al fine di verificare il rispetto del Modello 231 si riserva facoltà di effettuare sopralluoghi e/o ispezioni anche presso la controparte contrattuale, nonché di richiedere informazioni e svolgere indagini e attività di audit.
- e. Prima dell'effettuazione del pagamento viene verificata l'effettiva corrispondenza tra quanto previsto in fattura e quanto dovuto e l'effettiva esecuzione della prestazione secondo quanto contrattualmente pattuito.

CAPITOLO B.7

I controlli dell'OdV

B.7.1 Il controllo in generale

L'OdV effettua periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle Procedure aziendali attinenti alla prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle Procedure attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere a propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO B.8

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dall'OdV.

PARTE SPECIALE – C –

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo**

CAPITOLO C.1

C.1.1. I reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce rispettivamente ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni (“**Decreto Antiriciclaggio**”), nonché ai Delitti con finalità di terrorismo (in particolare al Reato di Finanziamento del Terrorismo) previsti all'art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001, tenuto conto dell'affinità dei presidi aziendali finalizzata alla prevenzione di entrambe le fattispecie.

Si fornisce di seguito una descrizione delle fattispecie che assumono astrattamente rilevanza per la Società.

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per “acquisto” si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Per “ricezione” si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per “occultamento” si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un reato, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di

un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per “trasferimento” si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine “impiegare” è normalmente sinonimo di “utilizzo per qualsiasi scopo”. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per “impiegare” debba intendersi in realtà “investire”. Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le

altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

L'art. 648-ter.1 c.p. prevede la punizione di chi *“avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”* e un trattamento sanzionatorio più mite *“quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi”*.

Il secondo comma dell'art. 648-ter.1 c.p. prevede, inoltre, una circostanza attenuante se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La fattispecie, pertanto, prevede e punisce una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un reato, cerchi di *“ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa”* del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo *“in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”*.

Costituiscono circostanze aggravanti:

- l'aver commesso tale reato con le modalità di cui all'art. 416-bis c.p., concernente il reato di “Associazioni di tipo mafioso anche straniere” ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso: in tal caso troveranno, in ogni caso, applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648-ter.1 c.p.;
- l'aver commesso tale reato nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà – il fatto che il reo “*si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto*” (art. 648-ter.1, comma 6, c.p.).

Non è invece punibile, ai sensi dell’art. 648-ter.1 c.p., l’autore del Reato di Autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati “*alla mera utilizzazione o al godimento personale*”.

* * *

Come anche rilevato da Confindustria con la circolare n. 19867/15 (“*Il reato di autoriciclaggio e la responsabilità ex Decreto 231*”) non è specificato se la responsabilità dell’ente sia limitata al caso in cui il reato-base dell’autoriciclaggio (ovverosia il “delitto non colposo” il cui provento venga reimpiegato) rientri tra i reati presupposto di cui al Decreto 231 ovvero se essa possa configurarsi anche in presenza di fattispecie diverse.

Nell’ottica di ridurre – a livello generale – il rischio di commissione di illeciti nell’ambito dell’attività societaria e al fine di migliorare ad ogni livello la *compliance* aziendale, si è comunque ritenuto di dare rilievo – oltre alla fattispecie di “false comunicazioni sociali”, prevista e punita dall’art. 2621 c.c. – anche a fattispecie delittuose non ricomprese nel catalogo dei reati presupposto, vale a dire i seguenti reati:

- art. 10-bis D. Lgs. 74/2000: omesso versamento di ritenute dovute o certificate;
- art. 10-ter D. Lgs. 74/2000: omesso versamento di IVA.

C.1.2. I reati di finanziamento del terrorismo

Tra le fattispecie di reati di agevolazione del terrorismo, le uniche che – seppure solo astrattamente – potrebbero realizzarsi sono quelle consistenti nel “finanziamento di condotte con finalità di terrorismo” (art. 270-*quinquies*.1 c.p.).

Ai sensi dell’art. 270-*quinquies*.1 c.p., per finanziamento di condotte con finalità di terrorismo si intende qualsiasi attività diretta alla raccolta, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità

di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

CAPITOLO C.2

C.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Gestione dei flussi finanziari.
- 2) Attività di investimento.
- 3) Gestione degli acquisti.
- 4) Donazioni e sponsorizzazioni.
- 5) Gestione della fiscalità.

CAPITOLO C.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure/regole e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure/regole aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/controparti contrattuali anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

CAPITOLO C.4

C.4.1. Principi procedurali specifici

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente parte Speciale, la Società cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione dei flussi finanziari

- a. Con riferimento alla gestione finanziaria, la Società effettua controlli sia formali sia sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata e uscita: tali controlli dovranno tenere conto della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata (ad esempio, paradisi fiscali, Paesi rientranti nelle *black-list* internazionali, ecc.);
- b. tali controlli vengono effettuati tenendo conto di quanto stabilito nei contratti stipulati dalla Società e sulla base delle liste paese (secondo le indicazioni, per esempio, suggerite dal FATF/GAFI) sia delle liste nominative (di cui agli appositi Regolamenti dell'Unione europea).
- c. La Società verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede.
- d. In nessun caso, devono essere effettuati per conto della Società pagamenti con modalità non tracciabili – ancorché frazionati – per importi pari o superiori a Euro 1.000.
- e. È previsto il divieto di accettare pagamenti con modalità non tracciabili per importi pari o superiori a Euro 1.000.
- f. La Società, tramite più soggetti, garantisce i seguenti controlli, sia prima di procedere all'emissione di una fattura sia al ricevimento di fatture di terzi (e, comunque, prima di porre queste ultime in pagamento):
 - controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'effettivo valore del bene/servizio acquistato/venduto;
 - controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;

- controllo della corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto in essi descritto.

2) Attività di investimento

- a. Nel caso la Società effettui attività di investimento, le stesse vengono condotte con modalità tali da rendere sempre tracciabili e ricostruibili i relativi flussi di denaro. In particolare, nell'effettuazione di eventuali investimenti e/o di eventuali operazioni straordinarie, la Società si impegna a garantire:
 - i. la coerenza degli stessi con l'oggetto sociale;
 - ii. l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda le movimentazioni che gli stessi comportano;
 - iii. il coinvolgimento (ancorché a solo titolo informativo), per gli investimenti di maggiore rilevanza e per ogni operazione straordinaria, dell'Organismo di Vigilanza.
- b. La Società assicura la trasparenza e la tracciabilità degli eventuali accordi/joint venture con altre società per la realizzazione di investimenti, in Italia ed all'estero e ne verifica la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato, anche attraverso il supporto di professionisti di fiducia).

3) Gestione degli acquisti

- a. Nell'ambito dell'attività di acquisto i rapporti tra la Società e i Fornitori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- b. tali controparti devono essere scelte con metodi trasparenti – nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità – e secondo modalità standardizzate, che prevedano lo svolgimento di procedure competitive ovvero il ricorso a soggetti già previamente individuati e inseriti in apposita *vendor list* (documento contenente l'elenco dei soggetti terzi legati alla Società da rapporto di lunga data e di comprovata affidabilità).
- c. La Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza degli eventualmente necessari requisiti autorizzativi per l'esercizio dell'attività demandata ai Fornitori richiedendo a questi ultimi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale

venir meno di uno di detti requisiti.

d. I contratti con Fornitori devono contenere (anche in caso di rinnovo) clausole *standard* (cosiddette “Clausole 231”) con cui:

iii. questi ultimi dichiarino di:

- prendere atto che la Società ha adottato un Modello;
- impegnarsi a rispettare, per quanto di propria competenza, il Modello 231 e di non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso;
- impegnarsi a comunicare immediatamente per iscritto alla Società ogni violazione del Modello 231 della quale siano venuti, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, a conoscenza.

iv. la Società, al fine di verificare il rispetto del Modello 231 si riserva facoltà di effettuare sopralluoghi e/o ispezioni anche presso la controparte contrattuale, nonché di richiedere informazioni e svolgere indagini e attività di audit.

e. Prima dell’effettuazione del pagamento sia verificata l’effettiva corrispondenza tra quanto previsto in fattura e quanto dovuto e l’effettiva esecuzione della prestazione secondo quanto contrattualmente pattuito.

4) Donazioni e sponsorizzazioni

- a. È fatto divieto di procedere, anche in forma parziale, a una liberalità o sponsorizzazione prima dell’integrale completamento dell’iter autorizzativo.
- b. Nell’ambito del processo di approvazione delle liberalità, vi è l’obbligo di sottoscrivere un accordo di sovvenzione con l’ente ricevente, il quale dovrà indicare analiticamente lo scopo della sovvenzione e dovrà essere debitamente sottoscritto da un rappresentante legale dell’istituzione ricevente;
- c. Viene effettuato, laddove possibile, un controllo periodico o ex post sul concreto utilizzo dei fondi erogati in forma monetaria superiori ad un certo ammontare (eventualmente richiedendo al soggetto ricevente di redigere apposito rendiconto).
- d. La Società in occasione di ciascuna operazione di donazione o sponsorizzazione garantisce:
- i. l’adozione di sistemi di identificazione dei soggetti nei confronti dei quali si

intendono elargire donazioni ovvero gli eventi che si intendono sponsorizzare;

- ii. la tracciabilità delle donazioni, omaggi e liberalità riconosciuti dalla Società a terzi e viceversa.

5) Gestione della fiscalità

a. La Società si impegna a garantire la:

- i. verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati, o comunque dovuti, in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute;
- ii. verifica circa il corretto versamento delle imposte dovute sul valore aggiunto.

b. Con riferimento a tale Attività si rinvia, laddove applicabili, ai principi generali e specifici previsti dalla Parte Speciale L, relativa ai reati tributari.

CAPITOLO C.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia delle Procedure aziendali attinenti alla prevenzione dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle Procedure aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere a propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO C.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dall'OdV.

PARTE SPECIALE – D –

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

CAPITOLO D.1

D.1.1. Le fattispecie dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 81 (recante "*Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*"), di seguito indicato come "**Testo Unico Sicurezza**"), prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) c.p., in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica", ovvero sia allorquando l'evento si sia verificato a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO (ART. 589, COMMA 2, C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME AGGRAVATE (ART. 590, COMMA 3, C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

“1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo”.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

“una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Testo Unico Sicurezza.

Si rileva che, ai sensi del suddetto articolo, *“in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 [oggi ISO 45001] si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”.*

CAPITOLO D.2

D.2.1. Attività Sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali i dipendenti, i collaboratori o gli appaltatori svolgono attività lavorativa per la Società, sia essa tipicamente d'ufficio ovvero connessa alla produzione industriale, espongono il lavoratore al rischio infortunistico; pertanto, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché la previsione di procedure informative sulla gestione delle strutture e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree a rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- 1) Gestione degli adempimenti *ex* Testo Unico Sicurezza.
- 2) Selezione degli appaltatori e subappaltatori e gestione dei relativi rapporti.

CAPITOLO D.3

D.3.1 Principi procedurali specifici nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale, oltre a garantire il rispetto dei ruoli previsti dall'organigramma prevenzionistico e ai rispettivi compiti, la Società cura che siano rispettati i principi di seguito descritti.

1) Gestione degli adempimenti ex Testo Unico Sicurezza

Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:

- a. adempie puntualmente alle disposizioni normative applicabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b. prevede che alle riunioni *ex art. 35 Testo Unico Sicurezza* partecipi o il datore di lavoro o un soggetto appositamente delegato da quest'ultimo;
- c. cura che – laddove opportuno – siano conferite deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La delega – alla quale deve essere data adeguata pubblicità – è ammessa a condizione che:
 - i. risulti da atto scritto recante data certa;
 - ii. il delegato la accetti formalmente;
 - iii. il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - iv. attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d. fornisce adeguata informazione e formazione ai Dipendenti e a tutti coloro che svolgano attività lavorative presso gli uffici della Società circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- e. provvede a conservare i documenti relativi alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- f. assicura un controllo periodico delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro. In particolare, assicura un controllo periodico su: i) le misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ii) l'adeguatezza e la funzionalità di tali misure;
- g. sulla base degli esiti delle attività di controllo, pianifica gli interventi necessari per eliminare le criticità rilevate: ciò al fine di assicurare che il sistema di salute e sicurezza sia adeguatamente attuato e siano raggiunti gli obiettivi prefissati;
- h. prevede flussi informativi periodici tra l'Organismo di Vigilanza e i soggetti coinvolti nei processi ritenuti sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2) Selezione degli appaltatori e subappaltatori e gestione dei relativi rapporti

Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:

- a. verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione: ciò viene fatto attraverso la richiesta di specifica documentazione; in particolare, a titolo esemplificativo: fotocopia del Libro Unico del Lavoro nella parte relativa ai dipendenti coinvolti; elenco del personale dipendente che potrà avere accesso presso la Società; dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del Testo Unico Sicurezza; dichiarazione di avvenuta verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Testo Unico Sicurezza; dichiarazione attestante la formazione ricevuta dai lavoratori per i quali si richiede l'accesso in conformità all'art. 36 e 37 Testo Unico Sicurezza;
- b. in fase di selezione (e di successiva contrattualizzazione), garantisce che eventuali scontistiche applicate dall'appaltatore non incidano sull'impegno di spesa programmato per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- c. fornisce, ai sensi dell'Allegato XVI al Testo Unico Sicurezza, ai predetti

soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici eventualmente esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- d. nel caso in cui vi siano appaltatori e subappaltatori, promuove la cooperazione ed il coordinamento tra costoro, affinché gli stessi all'occorrenza elaborino un documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze sulla base dei singoli documenti di valutazione dei rischi forniti dai singoli appaltatori e subappaltatori; il documento di valutazione dei rischi da interferenze deve recare una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;
- e. impedisce l'inizio dei lavori (e ne sospende lo svolgimento, laddove già avviati) laddove si avveda di situazioni di pericolo;
- f. verifica che l'attività affidata agli appaltatori sia correttamente eseguita secondo quanto previsto dal relativo contratto, sia con riferimento alle prestazioni oggetto dell'incarico sia con riferimento al rispetto – che deve essere contrattualmente convenuto – delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- g. negli accordi contrattuali con gli appaltatori, prevede clausole che regolino i rispettivi ruoli nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché clausole standard (cosiddette “Clausole 231”) con cui:
 - i. questi ultimi dichiarino di:
 - prendere atto che la Società ha adottato un Modello;
 - impegnarsi a rispettare, per quanto di propria competenza, il Modello 231 e di non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso;
 - impegnarsi a comunicare immediatamente per iscritto alla Società ogni

violazione del Modello 231 della quale siano venuti, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, a conoscenza.

ii. la Società, al fine di verificare il rispetto del Modello 231 si riserva facoltà di effettuare sopralluoghi e/o ispezioni anche presso la controparte contrattuale, nonché di richiedere informazioni e svolgere indagini e attività di audit.

h. in occasione dello svolgimento dell'attività demandata ad appaltatori, provvede a verificare l'effettivo impiego dei lavoratori indicati nella documentazione fornita in fase di contrattualizzazione del rapporto.

CAPITOLO D.4

I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'OdV può:

- a. partecipare agli eventuali incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b. accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia.

La Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle Procedure e/o agli altri documenti rilevanti attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere a propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

CAPITOLO D.5

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dall'OdV.

PARTE SPECIALE – E –

Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore

CAPITOLO E.1

E.1.1. Le fattispecie dei delitti informatici (art. 24-bis del Decreto 231) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto 231)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici (art. 24-bis), nonché ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 tra i reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25-novies).

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie previste dagli artt. 24-bis e 25-novies del D. Lgs. 231/2001 ritenuti astrattamente rilevanti. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno trattarli un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le Attività Sensibili risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i princìpi comportamentali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

Si fornisce di seguito una descrizione delle fattispecie che assumono astrattamente rilevanza per la Società.

E.1.2. Delitti informatici

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p, D. Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto *“abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo”*.

La pena è aumentata:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

È prevista una cornice edittale più severa anche qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla

sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi è chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, *“al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”*.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, *badge*, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta.

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpirca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUES C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, *“allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”*.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto “*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*”.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza con la commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata se

- dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici;
- il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto *“mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento”*.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUES C.P.)

Questo reato si realizza quando il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se

- dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile;

- il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

E.1.3. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, introducendo nell'ambito del Decreto 231 l'art 25-novies concernente i *“delitti in materia di violazione del diritto d'autore”*, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di seguito *“Legge sul Diritto d'Autore”*).

Si fornisce di seguito una descrizione delle fattispecie che assumono astrattamente rilevanza per la Società.

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171 COMMA 1 LETT. A-BIS E COMMA 3, LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi potessero essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

DUPLICAZIONE, A FINI DI LUCRO, DI PROGRAMMI INFORMATICI O IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE PER FINI COMMERCIALI DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE (ART. 171-BIS LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE – PER USO NON PERSONALE E A SCOPO DI LUCRO – DI UN’OPERA DELL’INGEGNO DESTINATA AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO (ART. 171-TER LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE)

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell’ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

In particolare, commette tale reato chiunque:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

La pena è aumentata in specifici casi dettati dalla norma.

MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE DEI DATI IDENTIFICATIVI DEI SUPPORTI NON SOGGETTI AL CONTRASSEGNO DA PARTE DEI PRODUTTORI O IMPORTATORI DEGLI STESSI (ART. 171-SEPTIES LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

Tale reato è commesso da

a) produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della Legge sul Diritto d'Autore.

PRODUZIONE, IMPORTAZIONE, VENDITA, INSTALLAZIONE E UTILIZZO PER USO PUBBLICO E PRIVATO, A FINI FRAUDOLENTI, DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO (ART. 171-OCTIES LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

Tale reato è commesso da chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

CAPITOLO E.2

E.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici e delitti in violazione del diritto d'autore

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali.
- 2) Gestione degli eventi formativi.
- 3) Utilizzo di *software* e banche dati.
- 4) Gestione del sito *internet*.
- 5) Attività di *Marketing*.

CAPITOLO E.3

Principi di comportamento generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i soggetti che operano a livello periferico (consulenti, *service provider*, ecc.) nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di Delitti in violazione del Diritto d'Autore.

In particolare, il rischio di commissione di delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore ipotizzabile nell'ambito degli eventi formativi per i quali la Società assume il ruolo di provider.

Le varie fattispecie richiamate dall'art. 25-*novies* del Decreto 231 hanno come comune denominatore il richiamo alla disciplina civilistica del diritto d'autore che, pertanto, ne integra il contenuto precettivo.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto).

In particolare, non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, (ii) sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali che possano rivelare carenze e/o modalità di utilizzo distorte e non consentite degli stessi;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a

risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- installare autonomamente nel PC in dotazione per uso aziendale *software* non autorizzati dalla Società;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore;
- importare, commercializzare, cedere, distribuire software su supporti privi di bollino SIAE (magari in abbinamento editoriale ad altre pubblicazioni);
- utilizzare programmi strumentali all'attività di impresa contenuti su supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole aziendali relative a:

- gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni,
- gestione delle credenziali personali (username e password); e
- corretta gestione delle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni operative.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e dei Delitti in violazione del Diritto d'Autore e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali e delle credenziali d'accesso per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;

3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare fenomeni anomali sulla rete aziendale;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Società;
5. predispone e mantiene adeguate difese, fisiche e logiche, a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
6. effettua periodici inventari dei *software* e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza;
7. effettua, per quanto possibile, controlli sui contenuti del sito *web* aziendale.

CAPITOLO E.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati nel precedente Capitolo, devono essere rispettati i principi qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, la Società cura che siano rispettate le regole qui di seguito descritte.

1) Utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali

- a. È fatto divieto di introdurre in azienda e collegare al sistema informatico aziendale computer, periferiche, altre apparecchiature o *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile;
- b. è vietato modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili senza l'assenso del soggetto responsabile;
- c. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le *password*, identificare le vulnerabilità, decifrare i *file* criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- d. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- e. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società (o, comunque, rendere accessibili a terzi) le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- f. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega), in assenza di espressa autorizzazione in tal senso (richiesta di volta in volta per ogni singolo accesso ovvero prevista nell'ambito del contratto che disciplina il rapporto di lavoro);
- g. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;

- h. è vietato tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- i. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- j. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- k. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- l. la Società:
 - i. fa sottoscrivere ai Dipendenti, e agli altri soggetti eventualmente autorizzati in tal senso, uno specifico impegno al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
 - ii. fornisce formazione periodica in materia in favore dei dipendenti sulle tematiche in oggetto, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
 - iii. diffida i Dipendenti dall'utilizzare i *device* aziendali per scopi personali o, comunque, per scopi non consoni a quelli relativi all'attività lavorativa;
 - iv. informa Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si debbano allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;

- v. imposta i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- vi. fornisce un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
- vii. limita gli accessi ai locali in cui sono ubicati i server unicamente al personale autorizzato;
- viii. protegge, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- ix. cancella gli *account*, con particolare riferimento a quelli attribuiti agli amministratori di sistema, una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
- x. informa tempestivamente i responsabili del sistema informatico dell'avvio e della cessazione di rapporti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori al fine di attivare il processo di rilascio, modifica e revoca delle abilitazioni;
- xi. fornisce ogni sistema informatico di adeguati *firewall* e antivirus e far sì, ove possibile, che questi non possano venir disattivati;
- xii. impedisce l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- xiii. limita l'accesso ai programmi e ai siti internet che possano essere veicolo di distribuzione e diffusione di virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- xiv. qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti

wireless, protegge gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i *router* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;

- xv. prevede un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi;
- xvi. informa adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere confidenziali i propri codici di accesso (*username* e *password*);
- xvii. limita l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati.

2) Gestione degli eventi formativi

a. La Società adotta presidi volti a garantire:

- i. la regolamentazione dei rapporti con relatori all'interno di contratti redatti per iscritto;
- ii. la verifica della titolarità in capo alla controparte contrattuale dei diritti sull'opera e sui materiali protetti utilizzati per l'evento;
- iii. la verifica – anche tramite il ricorso a professionisti esterni specializzati – dei contenuti del materiale che verrà utilizzato, al fine di rilevare diritti anteriori e ridurre il rischio di plaghi, citazioni improprie, riproduzioni non autorizzate;
- iv. la verifica della corretta apposizione dei contrassegni SIAE sui supporti per i quali questi siano prescritti (anche nel caso tali supporti siano forniti da produttori terzi);

- v. la sensibilizzazione del personale sulle nozioni fondamentali in materia di diritto d'autore e sui comportamenti da tenere al fine di prevenire la commissione di reati in tale ambito.

3) Utilizzo di software e banche dati

- a. La Società si impegna a garantire:
 - i. la predisposizione e la tenuta di un registro di tutti i *software* terzi in uso per lo svolgimento delle attività aziendali, scadenzando anche i termini d'uso delle relative licenze;
 - ii. l'effettuazione di controlli periodici sui *software* installati nei PC aziendali al fine di individuare eventuali installazioni di programmi non autorizzati, prevenendo anche l'eliminazione forzata di eventuali contenuti non autorizzati;
 - iii. la sensibilizzazione in materia in favore dei dipendenti, anche al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali e sulla disciplina in materia di diritto d'autore;
 - iv. l'adozione di specifici controlli atti a prevenire l'illecita installazione di dispositivi *software* e l'abusivo sfruttamento/duplicazione di banche dati e altri contenuti coperti da diritto di autore.

4) Gestione del sito internet

- a. All'interno della Società vengono individuate le figure coinvolte nel processo decisionale di modifica del sito *web* aziendale e dei controlli sui contenuti caricati nel medesimo;
- b. l'eventuale utilizzo tramite il sito *web* (o canali assimilabili, ad esempio, *social media*) di opere dell'ingegno può avvenire solo previo ottenimento dal titolare dei necessari diritti di sfruttamento;
- c. viene effettuata una verifica periodica sull'utilizzo di materiale non autorizzato.

5) **Attività di Marketing**

- a. Nell'ambito dell'attività in oggetto, la Società:
- i. effettua, per quanto di propria competenza, un controllo sistematico e formalizzato in merito alla fonte di provenienza delle immagini utilizzate per presentazioni o attività promozionale in genere;
 - ii. prevede che per l'eventuale utilizzo a fini promozionali di opere dell'ingegno altrui siano sempre stati previamente ottenuti dal titolare i necessari diritti di sfruttamento;
 - iii. prevede nei contratti eventualmente stipulati per l'attività in oggetto clausole che richiama queste al rispetto della disciplina a tutela del diritto d'autore.

CAPITOLO E.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle Procedure aziendali attinenti alla prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle Procedure attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere a propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO E.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dall'OdV.

PARTE SPECIALE – F –
Delitti di criminalità organizzata

CAPITOLO F.1

Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter Decreto 231)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 24-ter (di seguito i “**Delitti di Criminalità Organizzata**”) ampliando la lista dei reati presupposto alle seguenti fattispecie criminose:

- “*associazione per delinquere*” di cui all'art 416 c.p.;
- “*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù [ex art. 600 c.p.] alla tratta di persone [ex art. 601 c.p.] o all'acquisto e alienazione di schiavi [ex art. 602 c.p.]*” di cui all'art. 416, comma 6 c.p.;
- “*associazione di stampo mafioso anche straniera*” di cui all'art. 416-bis c.p.;
- “*scambio elettorale politico-mafioso*” di cui all'art. 416-ter c.p.;
- “*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*” di cui all'art. 630 c.p.;
- “*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*” di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- “*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*” di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.

Da un'analisi preliminare dei rischi relativi alle attività poste in essere dalla Società è emerso che il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 416, comma 6, c.p., 416-bis, 416-ter c.p., 630 c.p. nonché all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e all'art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. è assai remoto.

Si fornisce, invece, qui di seguito una breve descrizione della fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto ritenuta astrattamente rilevante per la Società.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più

persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- 1) *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione per delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- 3) *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come “promotori” e “capi”.

Sono puniti altresì (ma con una pena più mite) tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello “transnazionale” ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera “transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

CAPITOLO F.2

Attività Sensibili in relazione ai reati associativi

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Selezione delle controparti contrattuali (compresi Fornitori, Consulenti, *Partner*, *Outsourcer*) e gestione dei relativi rapporti.
- 2) Selezione e assunzione del personale.

CAPITOLO F.3

F.3.1 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. instaurare rapporti con soggetti terzi – persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere – senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle regole aziendali che consentano di accertarne l'affidabilità.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- a. il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- b. la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli.

CAPITOLO F.4

Principi procedurali specifici

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale, la Società cura che siano rispettati i principi di seguito descritti.

1) Selezione delle controparti contrattuali (compresi Fornitori, Consulenti, Partner, Outsourcer) e gestione dei relativi rapporti

- a. I rapporti tra la Società e le sue controparti contrattuali, laddove implicino la collaborazione per uno scopo comune (ad esempio, i rapporti con *Partner* commerciali) devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- f. tali controparti devono essere scelte con metodi trasparenti – nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità – e secondo modalità standardizzate, che prevedano lo svolgimento di procedure competitive ovvero il ricorso a soggetti già previamente individuati e inseriti in apposita *vendor list* (documento contenente l'elenco dei soggetti terzi legati alla Società da rapporto di lunga data e di comprovata affidabilità).
- b. La Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza dei necessari requisiti (ad esempio, di professionalità e onorabilità) per l'esercizio dell'attività delle suddette controparti, richiedendo a queste ultime di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti;
- c. I contratti con qualsiasi controparte devono contenere (anche in caso di rinnovo) clausole standard (cosiddette “Clausole 231”) con cui:
 - i. la controparte dichiara di:
 - prendere atto che la Società ha adottato un Modello;
 - impegnarsi a rispettare, per quanto di propria competenza, il Modello 231 e di non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso;
 - impegnarsi a comunicare immediatamente per iscritto alla Società ogni

violazione del Modello 231 della quale siano venuti, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, a conoscenza.

- ii. la Società, al fine di verificare il rispetto del Modello 231 si riserva facoltà di effettuare sopralluoghi e/o ispezioni anche presso la controparte contrattuale, nonché di richiedere informazioni e svolgere indagini e attività di audit.
- d. Prima dell'effettuazione del pagamento sia verificata l'effettiva corrispondenza tra quanto previsto in fattura e quanto dovuto e l'effettiva esecuzione della prestazione secondo quanto contrattualmente pattuito.

2) Selezione e assunzione del personale

- a. Il processo di selezione e assunzione del personale deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
 - i. individuazione dei soggetti competenti a gestire le assunzioni;
 - ii. strutturazione del processo di selezione e assunzione lungo più fasi, con coinvolgimento di più funzioni/soggetti;
 - iii. applicazione di criteri oggettivi – basati sulla parità di trattamento e sulla valorizzazione del merito e della professionalità – nella scelta del candidato più idoneo all'assunzione e nell'individuazione del relativo inquadramento e trattamento;
 - iv. verifica dell'assenza di elementi ostativi all'instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - v. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente.
 - vi. Eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi (ivi compresa l'eventuale previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi) devono essere assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla parità di trattamento e sulla valorizzazione del merito e della professionalità.
 - vii. Al neoassunto viene consegnata copia del Modello e del Codice Etico e

viene chiesto di firmare una dichiarazione di presa visione e impegno al rispetto di tali documenti.

CAPITOLO F.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle Procedure aziendali attinenti alla prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle Procedure aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere a propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO F.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dall'OdV.

PARTE SPECIALE – G –

Reati Ambientali

CAPITOLO G.1

Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati Ambientali.

Si fornisce di seguito una descrizione delle fattispecie che assumono astrattamente rilevanza per la Società.

G.1.2 Fattispecie di cui al D. Lgs. 152/2006 (COD. AMB.)

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 COD. AMB.)

L'art. 256 è la disposizione normativa più importante nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti in quanto detta una disciplina per una molteplicità di attività tutte connesse alla nozione di gestione dei rifiuti (*i.e.* la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) siano essi pericolosi oppure non pericolosi.

Si osserva che, quanto all'elemento soggettivo che caratterizza la condotta, la struttura contravvenzionale della fattispecie rende punibili i reati di cui al primo comma del presente art. sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

A tal fine è opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell'interpretare e nell'applicare la norma, in quanto è stato ritenuto che l'intervenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti da parte di una ditta non esclude la sua responsabilità a titolo di concorso se essa li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore che, invece, sia privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 COD. AMB.)

I reati di traffico illecito di rifiuti dall'art. 259, comma 1, si riferiscono esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; l'articolo *de quo*, poiché richiama il Regolamento CE n. 259/93 per la definizione di traffico illecito deve essere considerato alla stregua di una norma penale in bianco.

Il secondo comma, prevede che, in caso di condanna, sia disposta obbligatoriamente anche la confisca del mezzo di trasporto.

G.1.3 Fattispecie di cui al Libro II, Titolo VI bis, Codice Penale

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)

La norma prevede che, qualora taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater sia commesso per colpa, le pene ivi previste siano diminuite da un terzo a due terzi. Le pene sono ulteriormente diminuite nel caso dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452-QUATERDECIES C.P.⁷)

Per integrare la presente fattispecie occorrono una pluralità di operazioni (almeno due) tra l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la condotta di cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque di gestione di rifiuti, l'ingente quantità di rifiuti, il carattere abusivo dell'attività di gestione.

Questo delitto (i) ha natura di reato necessariamente abituale, in quanto la sua integrazione richiede la realizzazione di più comportamenti della stessa specie; (ii) è reato di pura condotta, in quanto è su di questa che si incentra tutto il disvalore penale; (iii) si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto.

⁷ Il reato è stato introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e sostituisce l'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, abrogato dal citato Decreto. Come specificato, infatti, dall'art. 8 del D.Lgs. 1 marzo 2018, *"dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale"*.

CAPITOLO G.2

Attività Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

La principale Attività Sensibili identificata dalla Società con riferimento ai reati ambientali è la seguente:

- 1) Gestione dei rifiuti (compreso l'affidamento in appalto delle attività relative allo smaltimento degli stessi).

CAPITOLO G.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Tutte le attività che presentano un profilo di rischio potenziale in relazione ai reati ambientali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti quivi richiamati.

In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti principi:

- promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- cooperazione con le Autorità competenti *ratione materiae*;
- richiamo dei fornitori al rispetto ambientale;
- rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, la Società:

- garantisce l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- la Società sensibilizza tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione;
- laddove la Società, ai fini dell'esercizio della propria attività, sia destinataria di un provvedimento autorizzativo/concessorio in materia ambientale, è fatto

obbligo a tutti i Destinatari di attenersi scrupolosamente alle condizioni e ai parametri in esso indicati.

CAPITOLO G.4

Principi procedurali specifici

Nello svolgimento dell'Attività Sensibile individuata nella presente Parte Speciale, la Società cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione dei rifiuti (compreso l'affidamento in appalto delle attività relative allo smaltimento degli stessi)

a. La Società vigila sulla corretta gestione dei rifiuti, anche laddove affidata a terzi.

In particolare, si prevede:

- i. che la classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali avvenga in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle Autorità competenti (ponendo particolare attenzione alla mappatura di prodotti di nuova introduzione);
 - ii. che l'attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sia affidata esclusivamente ad imprese autorizzate;
 - iii. laddove applicabile, che in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; (c) la localizzazione dell'impianto di smaltimento e (d) il metodo di trattamento o recupero;
- b. Nei contratti con i Fornitori a cui è affidata l'attività di smaltimento dei rifiuti è previsto l'inserimento di clausole che prevedano a tutela della Società la garanzia da parte dei Fornitori/appaltatori/subappaltatori circa il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, nonché l'obbligo per gli stessi di comunicare tempestivamente ogni modifica/revoca delle autorizzazioni ricevute, ecc.
- c. Nei contratti con i Fornitori di cui al punto b) devono essere inserite clausole standard (cosiddette "Clausole 231") con cui:
- i. questi ultimi dichiarino di:

- prendere atto che la Società ha adottato un Modello;
- impegnarsi a rispettare, per quanto di propria competenza, il Modello 231 e di non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso;
- impegnarsi a comunicare immediatamente per iscritto alla Società ogni violazione del Modello 231 della quale siano venuti, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, a conoscenza.

ii. la Società, al fine di verificare il rispetto del Modello 231 si riserva facoltà di effettuare sopralluoghi e/o ispezioni anche presso la controparte contrattuale, nonché di richiedere informazioni e svolgere indagini e attività di audit.

CAPITOLO G.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle Procedure aziendali attinenti alla prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche o integrazioni rispetto all'Attività Sensibile individuata nella presente Parte Speciale, in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle Procedure aziendali attinenti alla prevenzione dei reati ambientali.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere a propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO G.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dall'OdV.

PARTE SPECIALE – H –

**Reati in materia di marchi e segni distintivi e delitti contro l'industria e il
commercio**

CAPITOLO H.1

H.1.1. Reati in materia di marchi e segni distintivi

I reati di “*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*” e di “*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*”, previsti rispettivamente dagli art. 473 c.p. e art. 474 c.p., di cui all’art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001, a differenza dei reati di seguito descritti (rientranti tra i “*Delitti contro l’industria e il commercio*”), rientrano tra i “*Delitti contro la pubblica fede*”. Tali reati hanno, quindi, lo scopo di tutelare la fiducia riposta dal pubblico nell’autenticità e veridicità dei segni distintivi di prodotti industriali (marchi) o di opere dell’ingegno (brevetti, modelli industriali disegni industriali).

Si fornisce di seguito una descrizione delle fattispecie che assumono astrattamente rilevanza per la Società.

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)

L’art. 473 c.p. sanziona penalmente:

- chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;
- chiunque, senza essere incorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La norma ha ad oggetto la tutela di segni distintivi o di prodotti industriali, ossia di:

- *marchi*: segni (emblema, figura, denominazione etc.) destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa;
- *brevetti*: attestati con i quali è concesso il diritto all’uso esclusivo di una invenzione o di una scoperta;
- *disegni industriali*: rappresentazione figurativa di qualsiasi bene o prodotto industriale;
- *modello industriale*: archetipo di una scoperta o di una nuova applicazione industriale (ad esempio, modelli ornamentali e modelli di utilità).

La condotta criminosa consiste nella falsificazione del segno distintivo in modo tale da ingenerare confusione nella distinzione dei segni e può quindi consistere nella:

- *contraffazione*, ossia nella creazione di cosa del tutto simile ad un'altra in modo da trarre in inganno sulla sua essenza;
- *alterazione*, ossia nella modificazione dell'aspetto, della sostanza o della natura di una cosa.

La condotta viene penalmente sanzionata anche nel caso di utilizzo commerciale o industriale dei marchi o dei segni distintivi già falsificati e, quindi, anche non di contraffazione o alterazione in senso stretto.

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)

Il reato è configurabile qualora, fuori dai casi di concorso nel reato di cui all'art. 473 c.p., vengano introdotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

È inoltre punito chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione i prodotti contraffatti o alterati al fine di trarne profitto.

Tali reati sono punibili a condizione che siano state rispettate norme di legge, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

H.1.2. Reati in materia di turbata libertà dell'industria e del commercio

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 (supplemento ordinario n. 136), ha introdotto (art. 15, co. 7) nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-bis.1 “*Delitti contro l'industria e il commercio*”.

Viene di seguito fornita una descrizione dei reati previsti dall'art. 25-bis.1 ritenuti astrattamente rilevanti.

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Le modalità con le quali potrebbe essere possibile realizzare il comportamento criminoso in oggetto sono molteplici: una caratteristica del reato di turbata libertà dell'industria e del commercio è, tuttavia, l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

Il reato in oggetto si realizza qualora nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiano atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Il tema della concorrenza sleale è noto. Per sconfinare nell'ambito penale, tuttavia, è necessario agire con minaccia o violenza al fine di controllare o quantomeno condizionare le attività commerciali, industriali o produttive incidendo sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza; e così, qualsiasi forma di violenza o minaccia che sfoci nell'intimidazione di un concorrente magari in occasione di una gara potrebbe rientrare nella fattispecie criminosa in oggetto.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Il reato in oggetto si realizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

CAPITOLO H.2

Attività Sensibili in relazione ai reati in materia di marchi e segni distintivi e ai delitti contro l'industria e il commercio

Le principali Attività Sensibili, nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Erogazione di servizi interessati da disegni, marchi e/o segni distintivi.
- 2) Gestione dei rapporti commerciali e rapporti con i *competitor*.

CAPITOLO H.3

Principi generali di comportamento

H.3.1 Il sistema in generale

I Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- le regole di corretta e legittima concorrenza;
- il sistema di procedure e presidi aziendali adottati e vigenti in materia di controllo sui prodotti/servizi;
- la normativa italiana generalmente applicabile in materia.

In tale ambito, è fatto divieto in particolare di:

- 1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
- 2) perpetrare comportamenti criminosi al fine di denigrare i concorrenti e i servizi da questi offerti;
- 3) usare nomi o segni distintivi nell'ambito della commercializzazione dei prodotti/servizi che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi appartenenti o legittimamente usati da altre società;
- 4) utilizzare brevetti, modelli o disegni industriali altrui senza ottenere la preventiva licenza;
- 5) imitare servilmente i prodotti/servizi di un concorrente;
- 6) effettuare una descrizione di un prodotto non esattamente corrispondente a quella reale;
- 7) indicare una provenienza del prodotto non esattamente corrispondente al luogo di produzione in violazione della normativa rilevante;
- 8) introdurre nello Stato italiano prodotti con indicazioni di provenienza non veritiere;
- 9) introdurre nello Stato italiano prodotti con segni distintivi contraffatti;
- 10) diffondere notizie e/o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;

- 11) effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente.

H.3.2 Principi specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei principi generali anzidetti, devono essere rispettati i principi comportamentali qui di seguito descritti.

1) Erogazione di servizi interessati da disegni, marchi e/o segni distintivi

- a. La Società garantisce
- i. che, prima dell'erogazione di servizi, siano effettuate specifiche ricerche di anteriorità e verifica che i segni distintivi, i marchi, i disegni utilizzati con riguardo ai prodotti utilizzati nell'ambito di un evento formativo non violino la proprietà industriale altrui;
 - ii. la tracciabilità di tutta la documentazione di cui ai marchi, segni distintivi, brevetti e disegni e modelli industriali registrati dalla medesima;
 - iii. la regolamentazione all'interno di contratti con terze parti dell'utilizzo di marchi, segni distintivi e disegni eventualmente concessi in licenza alla Società da parte di terzi titolari;
 - iv. la formazione/informazione dei soggetti che operano per conto della Società in relazione ai marchi di cui la Società è titolare e di quelli concessi alla stessa in licenza.

2) Gestione dei rapporti commerciali e rapporti con i competitor

- a. La Società non permette in alcun modo la diffusione di informazioni o di apprezzamenti che possano essere lesivi delle attività commerciali dei concorrenti.
- b. La Società si adopera affinché sia adeguatamente diffusa una politica aziendale improntata a principi di eticità e correttezza nello svolgimento delle attività commerciali.
- c. La Società garantisce l'effettuazione di controlli sui contenuti del materiale

pubblicitario e su tutti gli altri supporti attraverso i quali siano commercializzati e/o pubblicizzati i propri prodotti/servizi, affinché non vengano riportate informazioni non veritiere ovvero fuorvianti riguardo ai medesimi.

- d. Nell'ambito del processo di erogazione di servizi, la Società provvede all'adeguata formazione dei propri Dipendenti e delle eventuali terze parti di cui si avvale al fine di garantire una corretta informazione sui servizi e la diffusione di informazioni veritiere, corrette e in alcun modo lesive dell'immagine di *competitor*.

CAPITOLO H.4

I Controlli dell'OdV

L'OdV effettua periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle Procedure aziendali attinenti alla prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili previste in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle Procedure aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere a propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO H.5

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dall'OdV.

PARTE SPECIALE – I –

**Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è
irregolare**

CAPITOLO I.1

I.1.1. Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quiquies*, D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce, in primo luogo, ai delitti contro la personalità individuale introdotti dalla Legge 228/2003 tra i reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25-*quiquies*, e sue modifiche e integrazioni).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione della fattispecie di cui all'art. 25-*quiquies* del Decreto, che appare potenzialmente rilevante in relazione all'operatività della Società.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)

La norma punisce chiunque (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero, (ii) utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto (i), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

I.1.2. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce altresì all’“impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, fattispecie introdotta nel novero dei Reati Presupposto del Decreto 231, all’art. 25-*duodecies*, dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l’attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-*bis* c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l’esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si segnala che l’art. 25-*duodecies* è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all’art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”*), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-*duodecies* richiama l’art. 12 del D. Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 che riguardano le condotte di chi *“dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato”* o ne favorisce la permanenza *“al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità”*.

CAPITOLO I.2

Attività Sensibili nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Le principali Attività Sensibili nell'ambito delle fattispecie trattate nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Affidamento di attività in appalto.
- 2) Assunzione e gestione del personale.

CAPITOLO I.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi, che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale, adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della stessa.

In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, collaborativo e conforme alle prescrizioni di legge, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei rapporti con lavoratori dipendenti della Società o di terzi appaltatori e subappaltatori.

In tema di impiego diretto di cittadini di Paesi terzi,

- a) la Società adotta presidi volti ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
- b) la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi extra-UE privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- c) la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi extra-UE soggiornanti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza;
- d) in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi extra-UE, la Società si attiva presso le Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione

necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare.

CAPITOLO I.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1) Affidamento di attività in appalto

- a. La Società cura che, nei contratti di appalto, siano inseriti i seguenti presidi:
 - i. la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di opere o servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
 - ii. l'obbligo, contrattualmente previsto, a carico dell'appaltatore/subappaltatore di rispettare la normativa in materia di lavoro;
 - iii. l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a riferire con un congruo preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo.
- b. La Società cura, inoltre, che:
 - i. i lavoratori operanti alle dipendenze o, comunque, al servizio degli appaltatori e/o subappaltatori non operino in condizioni di sfruttamento;
 - ii. gli appaltatori e/o subappaltatori non impieghino lavoratori approfittando dello stato di bisogno degli stessi.

2) Assunzione e gestione del personale

- a. In caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi extra-UE, la Società si attiva presso le competenti Autorità al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare.
- b. In caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, la Società

verifica che i medesimi siano in possesso di un titolo di soggiorno regolare.

- c. La Società controlla che, in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno dei dipendenti stranieri, si sia provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Società.
- d. La Società, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti avvenisse ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, assicura che il rapporto con quest'ultima venga disciplinato da accordo scritto, il quale preveda – inter alia – una clausola scritta (cosiddetta “Clausola 231”) con cui:
- i. l'agenzia dichiara di:
 - prender
e atto che la Società ha adottato un Modello;
 - impegn
arsi a rispettare, per quanto di propria competenza, il Modello 231 e di non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso;
 - impegn
arsi a comunicare immediatamente per iscritto alla Società ogni violazione del Modello 231 della quale siano venuti, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, a conoscenza;
 - ii. la Società, al fine di verificare il rispetto del Modello 231 si riserva facoltà di effettuare sopralluoghi e/o ispezioni anche presso la controparte contrattuale, nonché di richiedere informazioni e svolgere indagini e attività di audit.

CAPITOLO I.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle Procedure aziendali attinenti alla prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle Procedure aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere a propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO I.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dall'OdV.

PARTE SPECIALE – L –

Reati tributari

CAPITOLO L.1

L.1.1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*, D. Lgs. 231/2001)

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-*quinquiesdecies* (“*Reati tributari*”).

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie previste dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 espressamente richiamate all’interno dell’art. 25-*quinquiesdecies*.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

È prevista una pena inferiore se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall’articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo

operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro unmilione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene indicato in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. A tal fine, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione

dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. 74/2000)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presentata, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Tale fattispecie si configura altresì nel caso in cui non viene presentata, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena inferiore se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro centomila.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000)

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, ovvero addirittura fittizi, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Si precisa che le richiamate fattispecie di dichiarazione infedele; omessa dichiarazione e indebita compensazione sono state introdotte all'interno dell'art. 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (di attuazione della cosiddetta "Direttiva PIF").

In particolare, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 25-*quinqüesdecies* tali fattispecie acquisiscono rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ulteriori reati fiscali, laddove siano

- *“commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e*
- *al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.*

CAPITOLO L.2

Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Tributari

Le principali Attività Sensibili, nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato sono le seguenti:

- 1) Contabilità e fatturazione (sia attiva sia passiva).
- 2) Gestione della fatturazione infragruppo.
- 3) Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (la fiscalità aziendale) anche tramite Consulenti.
- 4) Attività di investimento e operazioni straordinarie.
- 5) Gestione dei rapporti con Autorità tributarie.

CAPITOLO L.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutti i principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee a integrare i reati tributari sopra richiamati.

I Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle regole aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
2. agevolare il monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
3. conservare in modo adeguato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
4. attuare la cosiddetta “segregazione dei ruoli” nella gestione delle contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
5. garantire la massima correttezza nell’ambito dei rapporti con l’amministrazione fiscale e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.

La Società si impegna, inoltre,

- a provvedere puntualmente al versamento delle ritenute certificate (o comunque dovute) nonché l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale;
- a non far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

All’atto del versamento di somme dovute a titolo di imposte o contributi, la Società cura che vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente esistenti e spettanti.

CAPITOLO L.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1) Contabilità e fatturazione (sia attiva sia passiva)

- a. La Società adotta presìdi (anche informatizzati) volti a garantire:
 - i. la tracciabilità dei flussi e l'identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili;
 - ii. che le scritture contabili rilevanti a fini fiscali siano correttamente conservate;
 - iii. il rispetto del principio di segregazione dei compiti e il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste in materia contabile (registrazioni, pagamenti, archiviazione della documentazione, ecc.).
- b. L'attività di fatturazione, sia attiva sia passiva, è improntata al rispetto del principio di segregazione dei ruoli e al rispetto del divieto di:
 - i. emettere o utilizzare fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni inesistenti;
 - ii. emettere o utilizzare fatture o altri documenti contabili per corrispettivi superiori agli importi reali;
 - iii. emettere o utilizzare fatture o altri documenti contabili che indichino soggetti diversi da quelli tra cui è effettivamente intercorso il rapporto sotteso;
 - iv. effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività mai ricevute.
- c. In particolare, la Società, tramite più soggetti, garantisce i seguenti controlli, sia prima di procedere all'emissione di una fattura sia al ricevimento di fatture di

terzi (e, comunque, prima di porre queste ultime in pagamento):

- i. controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'effettivo valore del bene/servizio acquistato/venduto;
- ii. controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;
- iii. controllo della corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto in essi descritto.

2) Gestione della fatturazione infragruppo

a. La Società garantisce:

- i. che i rapporti con le altre società del Gruppo siano improntati alla massima integrità, trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e che i servizi resi tra le società del Gruppo siano regolati contrattualmente per iscritto e resi a condizioni di mercato;
- ii. la verifica puntuale in ordine all'effettiva esecuzione delle prestazioni infragruppo;
- iii. un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, anche in relazione alla gestione di pagamenti infragruppo;
- iv. il rispetto del principio di segregazione dei compiti e il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste nella gestione dei rapporti infragruppo (definizione del contratto intercompany, fatturazione, pagamento, archiviazione della documentazione).

3) Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (gestione della fiscalità aziendale) anche tramite Consulenti

a. La Società garantisce:

- i. l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura fiscale e della gestione dei pagamenti attraverso una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità;
- ii. il rispetto della segregazione dei ruoli tra i soggetti responsabili delle seguenti attività: (i) calcolo delle imposte; (ii) verifica sulla correttezza della

- relativa determinazione; (iii) predisposizione delle dichiarazioni fiscali; (iv) invio delle dichiarazioni alle Autorità competenti;
- iii. la tracciabilità dei pagamenti delle imposte effettuati;
 - iv. il monitoraggio - anche attraverso l'ausilio di Consulenti - del rispetto dei principi che regolano la corretta compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura fiscale;
 - v. la tracciabilità delle comunicazioni con i Consulenti coinvolti nella redazione delle dichiarazioni di natura fiscale.
- b. Inoltre, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi volti a limitare il rischio che:
- i. vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
 - ii. venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale), facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
 - iii. vengano fatti decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.
- c. Con riferimento alla selezione dei Consulenti in materia fiscale, la Società prevede:
- i. una verifica preliminare del possesso da parte dei Consulenti dei necessari requisiti di affidabilità e onorabilità.
 - ii. Con particolare riferimento ai professionisti, la Società richiede esibizione di documentazione comprovante l'iscrizione all'ordine professionale.
 - iii. Il processo di acquisizione dell'attività consulenziale è adeguatamente formalizzato con indicazione delle unità coinvolte, delle modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi

pagamenti, nonché di contabilizzazione dell'importo.

- iv. I contratti con i Consulenti devono contenere le Clausole 231.

4) Attività di investimento e operazioni straordinarie

a. La Società garantisce:

- i. l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo iter e per quanto riguarda la movimentazione di flussi di denaro che gli stessi comportano;
- ii. il coinvolgimento della funzione competente in ambito fiscale, nonché di Consulenti esterni, al fine di trattare e approfondire in modo adeguato le tematiche fiscali legate alle varie operazioni;
- iii. una attenta valutazione delle ragioni dell'operazione tale da limitare il rischio che la medesima sia volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte);
- iv. un'adeguata informazione, per gli investimenti di maggiore rilevanza e per ogni operazione straordinaria, dell'Organismo di Vigilanza.

5) Gestione dei rapporti con Autorità tributarie

a. La Società garantisce:

- i. la formale individuazione dei soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni (o avere interlocuzioni) nei confronti dell'amministrazione finanziaria e a riscontrarne le richieste, anche in occasione di controversie con la predetta autorità;
- ii. la tracciabilità di ogni comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- iii. la presenza di almeno due soggetti, autorizzati in tal senso, in occasione di visite ispettive/accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria;
- iv. che siano redatti e conservati appositi verbali (interni o redatti dall'autorità procedente) di tutto il procedimento relativo all'ispezione fiscale che diano atto dei rilievi eventualmente emersi;

- v. una tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza (anche attraverso l'invio dei verbali di cui al punto che precede) qualora la Società sia soggetta a visite ispettive/accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria, nonché una informativa periodica in relazione allo status di tali accertamenti e degli eventuali contenziosi tributari coinvolgenti la Società.

CAPITOLO L.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle Procedure aziendali attinenti alla prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle Procedure aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere a propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO L.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dall'OdV.